# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA


**Anno 1911** — **ROMA — Giovedì, 3 agosto** — **Numero 181**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all' Estero cent.* **35**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO

**Parte ufficiale.**



**Parte non ufficiale.**



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 774 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

*Sistemazione dei bacini montani.*

Art. 1.

Nei bacini montani dei corsi d'acqua sono eseguite a cura e spese dello Stato, con appositi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le opere di sistemazione idraulico-forestale necessariamente coordinate e collegate ad opere idrauliche o portuali di qualunque categoria o classe, ovvero ad altre opere pubbliche eseguite o sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici.

I lavori di rimboscamento e rinsodamento di bacini montani necessariamente coordinati ad opere di bonifica continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'art. 7 lettera *b* del testo unico approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico; ma anche a questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge.

Art. 2.

Saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio i lavori di risaldamento e rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano o in una parte di esso, quando, pur non riscontrandosi i caratteri di cui al precedente art. 1, le condizioni dei terreni sieno tali da compromettere, con danno pubblico, la consistenza del suolo, la sicurezza degli abitati o il buon regime delle acque.

Art. 3.

Con decreto o con decreti Reali successivi su proposta dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale, di cui all'art. 20, per i lavori indicati all'art. 1 e il consiglio superiore delle acque e foreste per quelli indicati all'art. 2, sono determinati i bacini montani e i comuni nei quali essi si estendono, in cui dovranno eseguirsi i detti lavori.

Art. 4.

La commissione centrale, in base a studi di massima, propone lo ordine ed il modo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 nei vari bacini montani, a seconda della loro urgenza, dell'importanza delle opere pubbliche a cui la sistemazione montana è coordinata, tenuto anche conto delle speciali condizioni contemplate nel primo comma dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, ed entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, così per lavori come per indennità.

Il programma per detti lavori sarà studiato in modo da intensificarli successivamente in un numero limitato di bacini, opportunamente scelti nelle varie regioni del Regno, contemplate dall' art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e in queste, nelle località dove le condizioni speciali di urgenza si presentano maggiori.

Per i progetti dei lavori di cui all' art. 2 provvede il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste.

La commissione centrale e il comitato tecnico sunnominati possono parimente fare le loro proposte in base a studi di massima presentati dai consigli provinciali o altri enti locali interessati.

Art. 5.

Alla compilazione dei progetti, ed alla esecuzione dei lavori, di di cui all' art. 1, attendono gli uffici del genio civile e quelli d'ispezione forestale, secondo la rispettiva competenza e rimanendo immutata la dipendenza dai rispettivi Ministeri.

Con decreti emanati d' accordo tra i ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio saranno istituiti uffici speciali composti di funzionari dei due corpi per determinati bacini idrografici o gruppi di bacini, che lo richieggano per la loro importanza.

Nel decreto ministeriale della loro costituzione, si designano la sede la circoscrizione, che potrà anche essere interprovinciale, e la composizione di detti uffici speciali.

Possono istituirsi sezioni speciali, anche distaccate e con personale misto, aggregate ad uffici ordinari del genio civile o ad uffici ordinari di ripartimento forestale, secondo la prevalenza delle opere idrauliche o di quelle forestali.

L' approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all' art. 1 della presente legge, è regolata dall' art. 322 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato F,) modificato dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, e per quanto concerne il compartimento del magistrato alle acque di Venezia, dagli articoli 5 e 14 della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni.

Il collaudo dei lavori di rinsaldamento e rimboscamento è fatto da una commissione tecnica nominata dai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 6.

Pei lavori di cui all' art. 2, si provvede dall' amministrazione forestale, sentito il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste, ed ove occorra, il Ministero dei lavori pubblici.

L' approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui agli articoli 1 e 2 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 7.

Nei progetti di rimboscamento di cui all' art. 1 debbonsi indicare i terreni già dissodati, nei quali potrà provvisoriamente essere permessa senza danno la continuazione della coltura fino a nuova contraria disposizione, e quelli nei quali si possa limitare il consolidamento all' inerbamento semplice o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti a determinati vincoli di uso per la pastorizia disciplinata.

In detti progetti potranno essere pure considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino, e utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

Compilato il progetto di massima a cura degli uffici indicati nello articolo precedente, questi preparano, distintamente per ciascun comune, l'elenco dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto.

L' elenco deve indicare: la denominazione del terreno ed il nome del proprietario risultanti dal catasto, oppure dai ruoli dell' imposta fondiaria, i confini dell' allibramento, la estensione, la superficie e lo stato di coltura, i lavori da eseguirsi in ciascun fondo, ed il piano di rimboscamento e di coltura da applicarsi.

L' elenco è pubblicato per 20 giorni all' albo pretorio di ciascun comune interessato ed entro questo termine l' elenco è notificato gratuitamente, per mezzo dell' usciere dell' ufficio di conciliazione o del messo comunale, al domicilio degli interessati che dal giorno dell' atto di notificazione avranno 30 giorni per ricorrere o fare opposizione.

Trascorso il detto termine, sarà sentita la commissione centrale sulle opposizioni o sui ricorsi; quindi il ministro di agricoltura, industria e commercio approva l' elenco con decreto motivato.

Dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione i terreni compresi nei detti perimetri sono sottoposti, quando già non lo siano, al vincolo forestale stabilito dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917, ed i proprietari dei medesimi non possono opporsi alle opere che vi devono essere eseguite a termini degli articoli precedenti.

Art. 8.

Pei lavori di cui all' art. 2 gli uffici di ispezione forestale compilano l' elenco dei terreni che debbono essere rinsaldati o rimboscati

Alla compilazione, approvazione e pubblicazione di questo elenco sono applicabili le disposizioni dell' art. 7 precedente, ma, in caso di oppositione o di ricorsi, sara soltanto sentito il parere del comitato tecnico del consiglio delle acque e foreste.

Art. 9.

Ove i terreni, ai quali verranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli, siano pascolativi, cespugliati, od in qualche modo redditivi, è temporaneamente assegnata ai proprietari una indennità annua in somma fissa, tenuto conto del reddito e dei tributi alla epoca dell' inizio del lavoro di risaldamento e rimboscamento.

In caso di mancato accordo, l' indennità sarà liquidata in modo definitivo da una commissione arbitrale composta del pretore del mandamento che la presiede, di un delegato eletto dal consiglio comunale, e di un rappresentante unico del genio civile, del corpo forestale e dell' intendenza di finanza, sentita la parte interessata, ove lo chiegga.

L' indennità decorre dalla data della presa in possesso dei terreni da parte dell' amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento, e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboscato, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati ed il bosco sia diventato redditizio.

Il giudizio dell' amministrazione governativa è insindacabile e non soggetto a gravame, tanto per l' approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione dell' ultimazione dei lavori, anche in caso di contestazione.

Art. 10.

Se, ai fini del rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi, di cui agli art. 7 e 8, si riconosce dall' ufficio forestale bastante la semplice esclusione degli animali da pascolo per un determinato tempo è assegnata al proprietario od utente, a cui si applicherà tale divieto, una proporzionata indennità da liquidarsi come al secondo comma del precedente articolo 9, tenuto conto della diminuzione di reddito che ne consegue e della esenzione dalla imposta fondiaria, di cui all' art. 14 successivo.

Art. 11.

Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di risaldamento e rimboscamento dei terreni saranno consegnate ai proprietari che dovranno mantenerle ai sensi del seguente articolo 12.

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboscati intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 11, secondo comma, e 12 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

L' amministrazione forestale dello Stato provvede alla custodia ed alla manutenzione delle opere d' arte comprese nei perimetri, coi fondi all' uopo stanziati sul bilancio del Ministero dell' agricoltura, industria e commercio, il quale, fatta la liquidazione delle relative

spese, anno per anno, ne viene rimborsato per un terzo dalla provincia e per un sesto dal comune o dai comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietarii dei terreni in cui sono le dette opere d'arte in misura non superiore al quinto della imposta prediale erariale per i terreni occupati dalle opere d'arte.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il ministero di agricoltura, industra e commercio deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al demanio forestale dello Stato.

Art. 12.

Nei terreni rimboscati per effetto della presente legge non sarà mai permessa la coltura agraria.

Ogni pascolo sarà rigorosamente vietato fino a che il giovane bosco abbia raggiunto età ed altezza tali da togliere ogni pericolo di danni.

Cessata la necessità, del divieto, sarà gradualmente permesso il pascolo delle pecore, dei bovini e degli equini, con esclusione delle capre.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura o di conservazione approvato con decreto del ministro di agricoltura industria e commercio, sentito il consiglio superiore delle acque e foreste.

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate, rilevate con regolari verbali di contravvenzione, sono punite con ammenda estendibile fino a L. 50, o in caso di recidiva, fino a L. 200; salvo le maggiori pene cui potessero andar soggette a termini della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.

Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di 12 mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti il Ministero di agricoltura, industria e commercio, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, e sentito il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.

Art. 13.

I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale, nei casi previsti dell'art. 1, oppure il solo ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio superiore delle acque e foreste, nei casi previsti dall'art. 2, possono concedere che i lavori di rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi di cui agli articoli 7 e 8 siano eseguiti a cura e spese dei proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.

In tal caso i singoli proprietarii ed il consorzio hanno diritto ai seguenti premi una volta tanto:

*a)* fino a lire 150 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate ad alto fusto, con buon esito, da accertarsi mediante sopraluoghi dell'ispettore forestale competente;

*b)* fino a lire 75 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate a bosco ceduo, per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.

I premi non si conferiranno per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

Le somme suindicate, senza pregiudizio della applicazione del successivo articolo 14, rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio, e sono prelevate sul fondo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ovvero di quello di agricoltura, industria e commercio, secondo che trattasi di lavori preveduti all'articolo 1, o pure al 2 della presente legge.

I semi e le piantine sono somministrati gratuitamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, senza sua responsabilità, franchi di spesa, alla prossima stazione ferroviaria o tranviaria.

Art. 14.

I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini di cui alla presente legge, che dai loro proprietari siano rimboscati e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al 4° comma dell'articolo 12, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovraimposta provinciale e comunale per anni 40 quando si tratti di boschi di alto fusto e per 15 quando si tratti di boschi cedui.

L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione nelle provincie nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; e ne sarà fatta la proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864, n. 1831.

L'esenzione dalla sovraimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovraimposta medesima nei singoli comuni.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte corredata di certificato, pure in carta libera, dell'ispettore forestale di ripartimento, comprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'ispettore forestale competente del ripartimento è tenuto a rilasciare tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopraluogo a spese dello Stato.

Art. 15.

Alla provincia od alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, i Ministeri dei lavori pubblici, di agricoltura industria e commercio e del tesoro potranno concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere sì idrauliche che forestali nei bacini montani, di cui agli articoli 1 e 2, sentiti i pareri della Commissione centrale, o del Consiglio superiore delle acque e foreste, secondo i casi, e quello del Consiglio di Stato.

Eguale concessione potrà essere accordata al comune o ai comuni interessati, nonchè al Consorzio degli enti e dei proprietari interessati.

Lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, sarà aggiunto il 12 per cento, in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario.

Qualora l'importo delle spese, accertate e liquidate come sopra, dall'ufficio del genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella delle emissione del decreto di rimborso.

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge sono estese ai lavori di sistemazione nei bacini montani di Basilicata, Calabria, Sardegna e del Sele, ferma sempre restando l'eccezione fatta dal secondo comma dell'articolo 1, e la limitazione, dei fondi di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e sono abrogate nelle rispettive leggi speciali, nei regolamenti e decreti relativi tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili.

Art. 17.

Per le opere di sistemazione montana in corso di esecuzione a cura dei consorzi od altri enti, a termini della legge, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523, saranno liquidati i lavori compiuti fino ai sei mesi successivi a quello in cui sarà entrata in vigore la presente legge, e ne saranno ripartite le spese secondo dispongono gli articoli 8 e 36 del detto testo unico.

Le opere successive saranno proseguite colle norme dell'articolo

15 della presente legge, la quale avrà applicazione completa anche agli effetti degli articoli 9, 11, e 12.

Nulla è mutato in ordine al funzionamento dei Comitati forestali provinciali, per le opere di rimboscamento, istituitisi in base all' arcolo 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917.

Art. 18.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per lavori forestali, studi, rilievi, progetti, contributi, indennità, premi ed ogni altra spesa relativa ai bacini di cui all' articolo 2 della presente legge, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento per la esecuzione di quanto spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tale spesa sarà inscritta nel bilancio di questo Ministero, ripartita in 15 esercizi a partire dall' esercizio 1912-13, per lire, 400,000, ciascuno.

Art. 19.

I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sono autorizzati ad assumere personale tecnico straordinario per la sistemazione dei bacini montani di cui nella tabella *C* e nell' articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; e facendo riconoscere formalmente al personale prima dell' assunzione in servizio il carattere temporaneo del proprio impiego.

Le somme all' uopo occorrenti saranno prelevate dagli stanziamenti di cui all' articolo 6 comma *a*) della legge suddetta, con obbligo di reintegrazione nel successivo bilancio.

TITOLO II.

*Commissione centrale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche.*

Art. 20.

Con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sarà costituita, con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, una commissione centrale consultiva per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche.

Detta commissione sarà formata come segue:

Presidente: il presidente della sezione II del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Membri: quattro ispettori del genio civile, e due ispettori o ingegneri capi delle miniere, di cui uno dell' ufficio minerario di Caltanissetta, ed uno del regio ufficio geologico;

due ispettori superiori forestali;

un delegato della direzione generale delle foreste;

un delegato della direzione generale di sanità pubblica;

un delegato della direzione generale delle bonifiche;

altri due membri scelti fra le persone che abbiano speciale competenza nelle discipline idraulico-agrarie ed igienico-sanitarie, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati allo scadere del biennio.

La commissione sarà ripartita con decreto ministeriale in due sezioni e, secondo i casi, funzionerà a sezioni riunite o separate con le attribuzioni deferitele dalle leggi e dai regolamenti. Formeranno specifico oggetto della competenza della prima sezione le sistemazioni dei bacini montani e dei corsi d' acqua, e di quella della seconda, le bonificazioni.

Art. 21.

La commissione centrale provvede alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche in relazione alle metereologiche che riguardano i corsi di acqua e i loro bacini.

Essa traccia inoltre il programma completo e stabilisce i criteri per la preparazione dei progetti relativi alla sistemazione dei bacini idrografici montani, per la regolazione dei corsi d' acqua e per la bonificazione dei terreni, e propone le istruzioni necessarie per coordinare le rispettive competenze dei corpi Reali del genio civile e delle foreste.

Ad esercitare localmente le funzioni di alta sorveglianza e di coordinamento la commissione e le sue sezioni potranno delegare temporaneamente uno o più dei loro componenti, i quali potranno costituire commissioni locali secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Qualora sia necessaria la costituzione di commissioni locali permanenti, esse saranno nominate su proposta della Commissione centrale dal ministro dei lavori pubblici d' accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Per la Sardegna funzionerà una commissione locale, quella istituita dall' articolo 57 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, ma sotto la presidenza di uno degli ispettori superiori del genio civile che fanno parte della commissione centrale, da questa all' uopo delegato.

La commissione centrale si occupa di tutte le opere idraulico-forestali e di bonificazione eseguite in virtù delle leggi vigenti a spese e col concorso del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

TITOLO III.

*Modificazioni ed aggiunte alla legge sulle opere idrauliche delle varie categorie.*

Art. 22.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 12, 14, 15, 18, 21, 22 30, 31, 38, 39, 41, 44, 45, 53, 54 e 96 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle varie categorie approvato col R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono modificate come appresso:

« Art. 2. — Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente: »

« Spetta pure all' autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell' autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d' arte. »

« Art. 3. — Secondo gli interessi ai quali provvedono le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani sono distinte in cinque categorie. »

« Art. 4. — Al primo comma sono sostituiti i seguenti: »

« Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell' alveo dei fiumi di confine. »

« Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato »

« Art. 5. — Appartengono alla seconda categoria: »

« *a*) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia. »

« *b*) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi. »

« Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell' articolo seguente. »

« Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge. »

« Art. 6. — Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori, e quelle di guardia delle arginature. »

« Art. 7. — Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d' acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

« *a*) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni; »

« *b*) migliorare il regime di un corso d' acqua che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoia; »

« *c*) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all' abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno alla igiene od all' agricoltura. »

« Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede

mediante decreto reale, sentita la commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche. »

« Sulla domanda o proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle provincie interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi si intenderà che i comuni e le provincie siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione. »

« Art. 8. — Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite: »

« *a)* nella misura del 50 per cento a carico dello Stato; »

« *b)* nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate; »

« *c)* nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati; »

« *d)* nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati. »

« Le spese di cui alle lettere *b), c),* e *d)* sono rispettivamente obbligatorie per le provincie, i comuni ed i proprietari e possessori interessati. »

« La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'articolo 44, secondo comma. »

« Art. 9. — Appartengono alla 4ª categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque: »

« *a)* dei fiumi e torrenti; »

« *b)* dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua. »

« Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati; »

« Le spese concernenti le opere di 4ª categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati quando ad esclusivo giudizio della Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi. »

« Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato a termini dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638. »

« In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro. »

« Le provincie nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma. »

« In eguale misura dovranno concorrere i comuni. »

« Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa. »

« In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva. »

« Art. 10. — Appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane. »

« Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali. »

« Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all'articolo 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese. »

« Art. 11. — Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293. »

« Art. 12. — Al secondo e terzo comma sono sostituiti i seguenti: »

« Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno. »

« Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possesori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio. »

« Art. 14. — Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre è riservata alla autorità governativa la approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge. »

« Questa disposizione va applicata anche alle opere di 3ª categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle provincie, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi. »

« L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità. »

« Art. 15. — Il Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori. »

« Art. 18. — A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto, presente o futuro. »

« Lo Stato, le provincie ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale. »

« Le quote che le provincie ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro o posti nei rispettivi territorî. »

« La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati eccettuati i consorzi di cui al 3° comma dell'articolo 12. »

« Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado di interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli inscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati. »

« I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili. »

« Art. 21. — Vi è aggiunto il seguente comma: »

« Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati. »

« Art. 22. — È aggiunto il seguente comma: »

« Il termine perentorio pel ricorso è di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente articolo. »

« Art. 30 — Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'articolo 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa. »

« L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria. »

« Art. 31. — Al secondo comma è sostituito il seguente: »

« Il Governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria. »

« Art. 38. — Il decreto reale di classificazione di opere nella 3ª categoria, rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli affetti dell'articolo 44. »

« Emanato il decreto reale di cui sopra, il prefetto della provincia nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede, per mezzo dell'ufficio del genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio. »

« Tale elenco, insieme ad una copia del decreto reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali, saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una commissione amministrativa. Questa commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto. »

« Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale, la cui deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il consorzio si intende costituito per ogni effetto di legge. »

« Art. 39. — Della accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di 30 giorni dalla data dell'affissione ed inserzione, qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministro dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. »

« Art. 41. — Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di 3ª categoria sarà provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degli interessati; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio, l'eventuale sua suddivisione in zone o comprensorî, sentito il parere della Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche. »

« Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di 20 e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie. »

« In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo. »

« Art. 44. — Compiute le opere per ciascun tronco o zona, sia dallo Stato, sia dai concessionari, ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati, il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 8. »

« Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere. »

« Art. 45. — Sono applicabili alle opere idrauliche di 5ª categoria le disposizioni degli articoli 32, 33 e 35. »

« Art. 53. — Alla provincia ed alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro potrà, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di 2ª e 3ª categoria, fermi restando i contributi di cui agli articoli 8 e 9. »

« Eguale concessione potrà essere data al comune od ai comuni interessati nonchè al consorzio degli interessati su domanda deliberata dall'assemblea. »

« Lo Stato pagherà la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile, cui è affidata la vigilanza delle opere. »

« Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato, sarà aggiunto nei certificati del genio civile il 12 per cento in favore del concessionario. »

« Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del genio civile a quella dell'emissione del decreto di rimborso. »

« Art. 54. — La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gli Istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge, purchè prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione. »

« Art. 96. — È aggiunto in fine il seguente comma: »

« *n*) lo stabilimento di molini natanti. »

Art. 23.

Sono soppressi l'articolo 19, l'ultimo comma dell'articole 26, gli articoli 36, 37, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 75, 76 e l'ultimo comma (lettera *f*) dell'articolo 98 del testo unico di cui all'articolo precedente.

Art. 24.

Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, ha facoltà di accettare da provincie, comuni e consorzi anticipazioni di fondi per l'esecuzione di lavori alle opere idrauliche di seconda categoria.

La restituzione sarà fatta in tante annualità quanti sono gli esercizi finanziari nei quali è ripartita la spesa di cui sia stato autorizzato lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici.

Col decreto che approva il progetto dei lavori e la convenzione, saranno impegnate le annualità le quali potranno anche comprendere un corrispettivo a parziale compenso delle spese necessarie per la provvista e pel servizio dei capitali, non superiore in ogni caso al due per cento annuo della somma effettivamente anticipata.

Art. 25.

Le chiaviche attraversanti le arginature di 2ª categoria e le sommità arginali concesse ad uso strada, debbono essere mantenute da chi ne ha l'obbligo in condizioni da poter sempre funzionare regolarmente senza nocumento o pericolo per la difesa idraulica.

Se a tale obbligo non verrà ottemperato neppure dopo intimazione, potrà l'autorità governativa procedere a carico del contravventore all'esecuzione d'ufficio anche immediatamente e senza alcun preavviso nei casi d'urgenza.

Il prefetto provvederà al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio rendendone esecutoria la nota, od il ruolo di riparto nel caso di più contravventori e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Art. 26.

Le disposizioni della presente legge relative ai consorzi per quanto possano trovare applicazione, sono estese alle amministrazioni provinciali e comunali quando si sostituiscano ai consorzi nell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Alle provincie può essere consentito di addossarsi in tutto od in parte l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietarî e possessori interessati per la esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Uguale facoltà può concedersi ai comuni per i contributi posti a carico dei proprietari e possessori interessati.

Art. 27.

Per le opere idrauliche di 3ª categoria, le quali alla data della entrata in vigore della presente legge fossero già state classificate per decreto reale, secondo le norme del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sarà in facoltà degli enti che devono intraprendere o hanno intrapresi i lavori di optare tra le disposizioni del testo unico o quelle nuove.

In quest'ultimo caso saranno liquidati i lavori compiuti fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, e la relativa spesa sarà ripartita a norma dell'articolo 45 del suindicato testo unico 25 luglio 1904.

L'esecuzione sarà poi proseguita nei modi stabiliti dalla presente legge, separatamente per quanto concerne le opere in piano e quelle dei bacini montani.

Art. 28.

I molini natanti, esistenti in pubblici corsi d'acqua alla data della promulgazione della presente legge, saranno gradatamente rimossi per disposizione ministeriale.

Ove siavi luogo a pagamento d'indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 29.

Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni di questo titolo III, con quelle della legge anteriore relativa alle opere idrauliche (testo unico del 25 luglio 1904, n. 523) e che non sieno state abrogate, e a formare un testo a parte delle disposizioni dei titoli I e II nonchè di quelle dei titoli VI e VII.

TITOLO IV.

*Modificazioni alla legge sulle bonificazioni.*

Art. 30.

I progetti tecnici di cui all'articolo 7 della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195) oltre quanto è prescritto in detto articolo alle lettere *a*, *b*, e *c*, potranno comprendere l'allacciamento delle acque alte, quando ne sia il caso, studiato in modo da permettere, con opere complemantari, di utilizzare i canali superiori per la futura irrigazione dei terreni bonificati.

Art. 31.

Negli anzidetti progetti tecnici potrà anche essere tenuto conto delle opere necessarie per la provvista dell'acqua potabile.

Però la spesa necessaria per la loro esecuzione non sarà compresa nel preventivo di spesa per la esecuzione della bonifica.

I comuni, nei quali sia territorialmente compresa la bonifica, per provvedere d'acqua potabile il territorio bonificato, potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, con le norme stabilite dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751, mutui all'interesse del 2 per cento.

Lo Stato, con stanziamenti in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, corrisponderà alla Cassa, a quote annue costanti, la differenza tra l'interesse posto a carico del comune e quello normale stabilito per i prestiti.

Il concorso dello Stato nel pagamento dell'interesse dei mutui verrà concesso con decreto del Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, attestante che la provvista d'acqua potabile deve considerarsi come accessorio completamento della bonifica nel riguardo dell'igiene.

I comuni potranno essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni che sono compresi nel perimetro della bonificazione, una tassa speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e duratura per il numero di anni stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore ad una lira per ettaro. Questa facoltà si intende estesa a qualsiasi mutuo con la Cassa depositi e prestiti oltre quello di cui al 3° comma di questo articolo che possa essere contratto dai comuni nei quali sia territorialmente compresa in tutto o in parte, la bonifica, quando il mutuo stesso sia fatto per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.

La facoltà e la misura di questo contributo speciale verranno stabilite nel decreto ministeriale di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del mutuo. La riscossione del detto contributo, che diverrà obbligatorio dalla data di decorrenza dell'estinzione del mutuo, verrà fatta dal comune con la forma ed i privilegi dell'imposta fondiaria e figurerà in un capitolo a sè fra le entrate del comune.

Saranno determinate nel regolamento le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 32.

I consorzi già costituiti o che si costituiscano per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o più comuni potranno sostituirsi ai comuni stessi per la provvista di acqua potabile nel territorio consorziato, e saranno in questo caso applicate a loro favore le disposizioni del precedente articolo.

Art. 33.

Per ciascuna bonificazione da eseguirsi a cura dello Stato o col concorso di esso si dovrà, coordinatamente al progetto tecnico, compilare un progetto economico, il quale, oltre lo elenco degli interessati ed il riparto dei contributi, dovrà comprendere, per ogni proprietà interessata, la determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare nonchè la valutazione sommaria dei lavori necessari per la loro bonifica agraria.

Il progetto economico verrà pubblicato per quindici giorni all'albo di ogni comune del territorio interessato.

Sui ricorsi che verranno prodotti entro tale termine o nei successivi giorni quindici, in ordine alla predetta determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare, sarà definitivamente provveduto in base al lodo di un collegio arbitrale costituito come all'articolo 15 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195.

Art. 34.

L'aggiunta del 12 per cento, di cui nell'articolo 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, per le spese di studi e compilazione di progetti di amministrazione e di personale per direzione e sorveglianza, nonchè per gli eventuali lavori imprevisti o dipendenti da forza maggiore, può essere aumentata fino al 20 per cento.

Art. 35.

Sono abolite le commissioni, di cui all'art. 13 del testo unico richiamato all'articolo precedente, e la commissione tecnica centrale per le bonificazioni istituita a norma dell'articolo 7 del regolamento 8 maggio 1908, n. 368.

Art. 36.

Il terzo arbitro, di cui all'articolo 15 secondo comma, del testo unico richiamato nell'articolo 30 precedente, sarà nominato dal presidente della Corte d'appello territoriale fra i consiglieri della Corte o giudici di Tribunali compresi nella sua giurisdizione e presiederà il Collegio.

Il termine per la nomina dell'arbitro o degli arbitri di cui al 3° comma dell'articolo 15 suddetto, sarà fissato dallo stesso primo presidente della Corte d'appello.

Per la determinazione delle indennità da corrispondere per occupazione temporanea di terreni montani, ove si debbono compiere lavori di rimboscamento e rinsaldamento, anche se connessi con

opere di bonifica, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 37.

Le bonificazioni di seconda categoria, oltrechè dai consorzi degli interessati volontari ed obbligatori, possono eseguirsi e mantenersi dalle provincie, dai comuni, nonchè da semplici privati.

Art. 38.

Il contributo dello Stato nelle spese per le bonificazioni di seconda categoria, nei casi previsti dall'articolo 25 del testo unico di cui agli articoli precedenti può essere aumentato sino a tre decimi, diminuendo proporzionalmente il contributo dei proprietari direttamente o indirettamente interessati.

Per l'esame e l'approvazione dei progetti di tali bonificazioni si osserveranno le disposizioni vigenti per i lavori che esegue direttamente lo Stato.

Art. 39.

Nei consorzi di bonifica già regolarmente costituiti a senso di legge, od anche per effetto di antiche disposizioni, la maggioranza per le deliberazioni dell'assemblea generale degli interessati, relative all'applicazione della legge testo unico 22 marzo 1900, n. 195, sarà determinata in ragione dello ammontare dei contributi per la bonificazione, imposti sui detti terreni dalla classifica in vigore, qualunque sieno le disposizioni in contrario dei relativi statuti o regolamenti, con le limitazioni però da introdursi nel regolamento per l'esecuzione del presente titolo.

Art. 40.

Qualora non possa venirsi ad un accordo nella misura delle indennità per occupazioni temporanee, anche per colmate, o pel prezzo di espropriazione, si procederà a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge e del testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.

L'esecutore potrà, in seguito a decreto prefettizio, prendere possesso temporaneo delle terre da bonificare per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

È abrogato l'articolo 35 del testo unico di cui nel primo comma del presente articolo.

Art. 41.

La indennità di espropriazione per fondi redditizi è valutata in base alla media del reddito netto effettivo del quinquennio antecedente alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione capitalizzato al cento per cinque.

Qualora, per le eccezionali condizioni del fondo, tale capitalizzazione apparisse eccessiva o insufficiente, potrà essere fatta ad un tasso più elevato mai superiore al cento per sei o ad un tasso meno elevato, mai inferiore al cento per quattro.

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desume o non possa desumersi dal reddito, la indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comunque sia valutata la indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali la esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura o di destinazione dell'intero fondo, o di parte di esso e simili, nè si computa alcun compenso per i valori predetti che siano stati posti in atto o riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, salva sempre l'applicazione dell'articolo 42 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 42.

Quando le opere sono eseguite direttamente dallo Stato, o da provincie o da comuni, spettano ad essi i diritti e le facoltà che il testo unico 22 marzo 1900, n. 195 attribuisce ai consorzi speciali.

L'articolo 23 del citato testo unico è applicabile anche ai consorzi speciali di esecuzione delle opere di bonifica di prima categoria.

Art. 43.

Alla bonificazione idraulica di un dato territorio deve sempre susseguire quella agricola a carico dei proprietari dei terreni bonificati da iniziarsi e compiersi nei termini che saranno stabiliti dopo il collaudo delle opere, con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 44.

Il Governo potrà con decreto Reale, sentita la commissione centrale, nonchè il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, determinare quali disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi pel bonificamento dell'Agro Romano e della legge 17 luglio 1910, n. 491 debbano, coi necessari coordinamenti, applicarsi ai terreni bonificati con opere di prima categoria o con opere della seconda che abbiano goduto del concorso governativo, sempre quando non venga ottemperato dai proprietari all'obbligo di cui al precedente articolo.

È pure autorizzato il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare con decreto Reale, in testo unico, le disposizioni del presente titolo IV, con quelle non abrogate della legge testo unico del 22 marzo 1900, n. 195.

TITOLO V.

*Modificazioni alle leggi sul genio civile e sul Magistrato alle acque.*

Art. 45.

Al comma secondo dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906 n. 522, è sostituito il seguente:

« Sono aggregati al Consiglio superiore due ispettori superiori del Regio corpo delle miniere e tre ispettori superiori forestali, tra i quali quello addetto al Magistrato alle acque ».

« È abrogato il comma 3° dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1907, n. 549, a favore della Calabria ».

Al primo comma dell'articolo 34 dello stesso testo unico è sostituito il seguente:

« I posti d'ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma d'ingegnere nelle scuole di applicazione e negli Istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche e che non hanno superato il 30° anno di età ».

All'articolo 42 dello stesso testo unico è sostituito il seguente:

« Per i provvedimenti relativi al personale del genio civile, secondo le disposizioni dei regolamenti, è chiesto il voto consultivo di un comitato presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato e composto del presidente e dei presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del presidente, del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova, dei direttori generali al Ministero dei lavori pubblici, del funzionario incaricato della direzione dei servizi del segretariato generale del detto Ministero, di quattro ispettori superiori del genio civile preposti a compartimenti ».

« Questi ultimi rimangono in carica due anni, e sono sostituiti due per ogni anno ».

« Il presidente del Magistrato alle acque è, in caso di assenza o di impedimento, sostituito da uno degli ispettori superiori del genio civile addetti al Magistrato, all'uopo designato, su proposta del presidente e per un biennio dal ministro dei lavori pubblici ».

« Un impiegato designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario ».

Art. 46.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14,

16, a 19 della legge 5 maggio 1907, n. 257 che istituisce il Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova sono modificate come segue:

Art. 2. — Al comma 3° è sostituito il seguente:

« In casi di urgenza spetterà al Magistrato d'accordo col capo dell'ufficio, per le opere idrauliche del Po, il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento ».

Art. 3. — Il comma primo è sostituito dal seguente:

« Il capo del compartimento presidente del Magistrato alle acque è nominato tra i funzionari dello Stato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, ha lo stipendio, le competenze e le indennità di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

« Durante tale incarico egli cessa temporaneamente dal servizio nella Amministrazione cui appartiene, e può essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio. Cessando l'incarico riprende senz'altro servizio nell'Amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero ».

Al comma secondo è sostituito il seguente:

« Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende direttamente, ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende direttamente ».

Art. 4. — Al 2° comma è aggiunto quanto segue:

« In caso di necessità, uno dei posti di ispettore superiore del genio civile, membri del Comitato tecnico, può essere coperto da un ingegnere capo di prima classe del genio civile, sentito il parere del Comitato del personale del genio civile ».

« A questo ingegnere capo spettano le competenze e le indennità concesse agli aggregati alle sezioni del Consiglio superiore dall'articolo 22 della legge sul genio civile (testo unico 3 settembre 1906, n. 522) ».

« È pure concessa l'indennità di cui all'articolo 24 del testo nico sovracitato agli ufficiali del genio civile addetti alla sezione ell'ufficio tecnico di revisione con sede in Venezia ».

Al terzo comma è sostituito il seguente:

« In assenza del presidente, il Comitato tecnico del Magistrato è esieduto dall'ispettore superiore del genio civile che annualmente eno designato dal ministro su proposta del presidente della Mastratura ».

Art. 5. — Il Comitato tecnico del Magistrato ha, nei limiti del oprio compartimento, le funzioni della sezione seconda (idraulica) el Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le leggi ed i golamenti vigenti per questo ».

« Le funzioni ed attribuzioni, che per legge e regolamento spetno agli ispettori superiori di compartimento del genio civile sono ferite, per quanto concerne la giurisdizione del Magistrato ad uno più fra gli ispettori superiori addetti al Comitato tecnico di cui ra, all'uopo delegati, di biennio in biennio, dal presidente della gistratura ».

È in facoltà del presidente del Magistrato di sentire il Comio anche sugli affari sui quali abbiano dato parere gli ispettor me sopra delegati ».

Art. 6. — Una commissione costituita da tanti delegati quante io le provincie, in tutto o in parte comprese nel compartimento Magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduna rispettivo Consiglio provinciale e nel seno di questo, sarà sen dal presidente del Magistrato quando si tratti dell'esecuzione importanti opere nuove o d'importanti conflitti fra provincie, nuni e consorzi ».

Essa sarà presieduta dal presidente del Magistrato che potrà chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile anche all'infuor dei casi previsti nel precedente comma ».

Art. 7. — Al secondo comma è sostituito il seguente:

« In apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente la somma necessaria per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque come al precedente articolo 3 ».

Art. 8. — È soppresso il penultimo comma, ed all'ultimo comma è sostituito il seguente:

« Gli ispettori superiori del genio civile e l'ispettore forestale risiedono di regola presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando vi siano espressamente invitati dal presidente del Consiglio stesso d'accordo col presidente della Magistratura.

Art. 9. — « Il personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche è nominato dal ministro dei lavori pubblici secondo le disposizioni vigenti, ma in base a concorsi speciali banditi per coprire i posti vacanti nel compartimento del Magistrato ».

« I guardiani e custodi sono destinati e trasferiti nell'ambito del compartimento dal presidente del Magistrato ».

Art. 13. — Al primo comma è sostituito quanto segue:

« Il Magistrato alle acque, a mezzo di uno speciale ufficio idrografico al cui ordinamento e personale stabile sarà provveduto con le norme stabilite dal regolamento, provvede alla raccolta ed al coordinamento delle osservazioni idrografiche e metereologiche concernenti i fiumi e loro bacini montani del compartimento, e l'estuario veneto ».

« Secondo le norme da stabilirsi nel regolamento sarà nominata una Commissione scientifico-tecnica per dar parere sulle questioni di massima relative a tale servizio che le saranno sottoposte dal presidente del Magistrato ».

Art. 13-*bis*. — Nel compartimento del Magistrato alle acque, le attribuzioni delle sezioni della Commissione centrale di cui all'articolo 20, titolo II, della presente legge sono deferite ad una apposita sezione o Commissione speciale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche del compartimento, presieduta da un ispettore superiore del genio civile addetto al Magistrato, e da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento della legge 5 maggio 1907, n. 122, ferma restando la disposizione del comma 1° dell'articolo 13 della legge sul Magistrato alle acque.

La detta sezione del Magistrato interverrà alle adunanze della Commissione centrale pel coordinamento dei lavori di massima delle varie sezioni quando vi sia espressamente invitata dal presidente della Commissione centrale d'accordo col presidente della Magistratura.

Art. 14. — Nella lettera *a)* sono soppresse le attribuzioni riferite agli articoli 14 comma 5° e 40 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e sono mantenute le attribuzioni assegnate al Magistrato dall'articolo 7 del nuovo testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, per quanto concerne la classificazione delle opere di 3ª categoria, sentita la Commissione di cui all'articolo 13-*bis* precedente, ferma restando la classificazione per decreto reale e l'attribuzione di cui alla successiva lettera *c)* per i progetti di opere idrauliche di 3ª categoria.

Spetta inoltre al Magistrato l'attribuzione assegnata al ministro dei lavori pubblici dall'articolo 41 comma 1° del nuovo testo unico suddetto per la determinazione del consorzio e per l'eventuale sua suddivisione in zone e comprensorî sentito, il parere della commissione di cui all'articolo 13-*bis*, precedente, fermo restando il decreto ministeriale di approvazione.

L'attribuzione per la dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere di 4ª categoria, s'intende riferita all'articolo 9, comma terzo, di detto testo unico modificato dalla presente legge ed è estesa alla dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere idrauliche di 5ª categoria, come all'articolo 10, ultimo comma, dello stesso testo unico parimente modificato.

Alla lettera *c)* è sostituito quanto segue:

c) « l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto voto favorevole dell'ispettore superiore delegato o del Comitato tecnico a senso dell'articolo 5 ».

Alla lettera d) è sostituito quanto segue:

d) « Le attribuzioni assegnate ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche testo unico 25 luglio 1904, n. 523, negli articoli 2, 57 a 59, 77, 79 a 97, 99 a 101, che riguardano il regime delle acque, la polizia delle acque pubbliche, le darsene, gli approdi, la fluitazione, ferme per tutte la cura della esecuzione e la vigilanza nelle autorità provinciali e locali e dall'articolo 25 della legge sui porti, spiaggie e fari, testo unico 2 aprile 1885, n. 3095 ».

Alla lettera i) è sostituito quanto segue:

i) « La facoltà di disporre in base ad un piano di riparto dei fondi proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal ministro dei lavori pubblici per ogni servizio, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi concernenti opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, opere marittime di 1ª e 2ª categoria, opere di bonificazione di prima categoria fino a lire 100,000 per mezzo di asta pubblica e fino a lire 50,000 a partiti privati e ad economia nei casi nei quali il ministro dei lavori pubblici vi è autorizzato dalla legge, nonchè la gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori ».

È aggiunta la lettera o) seguente:

o) « Il Governo farà le concessioni per la navigazione con piroscafi nei corsi d'acqua del compartimento delle quali all'articolo 79 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 sentito il Magistrato alle acque ».

Ai due ultimi comma sono sostituiti i seguenti:

« Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiaggie marittime ».

« Il magistrato alle acque dovrà però essere inteso nell'un caso e nell'altro prima che le domande relative sieno ammesse all'istruttoria, nonchè sui risultati delle istruttorie medesime ».

« La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche già esistenti o che verranno fatte, spetterà al Magistrato ».

Art. 16. — « Contro i provvedimenti definitivi attribuiti dalle vigenti leggi ad altre autorità e per la presente legge deferite invece al presidente della Magistratura alle acque, è ammesso il ricorso alla IV e V sezione del Consiglio di Stato, secondo le rispettive competenze, ed in via straordinaria al Re ».

Art. 17. — « È riservata al presidente della Magistratura alle acque udito il Comitato tecnico di Magistratura, la facoltà di disporre, in caso di urgenza, l'esecuzione di opere relative al compartimento da esso amministrato quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000 e i fondi necessari siano stanziati in bilancio, informandone immediatamente il ministro ».

Art. 18. — « Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15, e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'amministrazione e sulla contabilità dello Stato e quello degli articoli 43, 44, 45 e 46 (primo comma) 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano, allorchè si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000 o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma ».

Art. 19. — Al primo comma è sostituito il seguente:

« Nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici sono istituiti appositi titoli e capitoli di spesa per le opere e per i servizi contemplati dalla presente legge di competenza del Ministero dei lavori pubblici ».

Al terzo comma è sostituito il seguente:

« Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque, sarà provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a favore del presidente o di chi ne fa le veci ».

Art. 47.

La tabella A, allegata alla legge 5 maggio 1907, n. 257 è sostituita dalla seguente:

*Tabella* A.

*Personale del Regio Magistrato alle acque.*

I. Il presidente del Magistrato alle acque.
II. Personale del genio civile:
- 4 ispettori superiori;
- 12 ingegneri capi;
- 45 ingegneri di classi;
- 10 ingegneri allievi;
- 70 aiutanti principali ed aiutanti;
- 30 archivisti ed ufficiali d'ordine;
- 24 inservienti.

III. Personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici:
- 7 funzionari del personale d'Amministrazione;
- 4 funzionari del personale di ragioneria;
- 2 funzionari del personale d'ordine

IV. Personale dell'Ufficio idrografico:
- 1 direttore;
- 2 aiutanti specialisti;
- 2 aiutanti specialisti e due disegnatori calcolatori.

Art. 48.

Con decreti reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del presente titolo, rispettivamente con quello delle leggi testo unico 3 settembre 19[illegible] n. 522 e 5 maggio 1907, n. 257, che non sieno abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — SACCHI — TEDESCO — NITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero 567 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro segretario di Stato per le finanze;

Vista la domanda del comune di Bagni di Montecatini per essere autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno a carico di coloro che vi si rechino a dimorare a scopo di cura;

Visto lo schema di regolamento deliberato dal Consiglio comunale per l'applicazione di detta tassa (allegato A);

Vista la legge 11 dicembre 1910, n. 863;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Bagni di Montecatini è autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno a' sensi della legge surriportata.

Art. 2.

È approvato lo schema di regolamento di cui è sopra parola con le modificazioni qui appresso riferite:

*A*) All'art. 4, ultimo alinea, è sostituita la seguente disposizione:

« Le loro famiglie s'intendono costituite dal marito, dalla moglie, dai figli, nonchè dai genitori conviventi col capo di famiglia e a carico di esso »;

*B*) All'art. 11 è aggiunto il seguente capoverso:

« Nel quinto giorno di dimora, l'ufficio comunale farà notificare, a mezzo dell'agente riscuotitore, al contribuente singolo o al capo di famiglia la tassa accertata, invitandolo ad eseguirne il pagamento immediatamente nelle mani dell'agente stesso. I contribuenti che non abbiano adempiuto all'intimazione, saranno inclusi dalla Giunta municipale nella nota di accertamento da spedirsi il giorno seguente al prefetto per il visto ».

*C*) L'art. 12 è così modificato:

« Il cambiamento d'alloggio nella stazione termale implica nuovo obbligo di redigere la denuncia ».

*D*) All'art. 17, alle parole « alla fine di ciascuna settimana » sono sostituite le seguenti: « giorno per giorno ».

*E*) All'art. 18 sono aggiunti i seguenti capoversi:

« La spese di cui le lettere *e*, *f*, *i*, *l*, non potranno superare il 10 0[0 dell'ammontare del tributo e diverranno applicabili solo dopo che si sarà provveduto alle opere igieniche e di viabilità di maggiore urgenza.

« Il bilancio speciale della tassa sarà sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa insieme al bilancio del comune.

« Sarà reso conto separato dei proventi della tassa come allegato del consuntivo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

*Il numero 592 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, n. 515;

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443, che istituisce il servizio tecnico e il corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285; 21 luglio 1902, n. 303; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, n. 300; 9 luglio 1905, n. 347; 8 luglio 1906, n. 305; 12 luglio 1906, n. 343; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479 e 484; 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 15 luglio 1909, n. 473; 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893;

Visto il Nostro decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'applicazione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituiva la posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali del R. esercito;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate, ed entreranno in vigore sotto la data del 30 giugno 1911, le seguenti varianti al Regolamento predetto per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito:

Al § 71, comma ultimo, sostituire:

I sottotenenti di fanteria e cavalleria, qualunque sia la loro provenienza, ed i sottotenenti di artiglieria e del genio provenienti dai sottufficiali indicati nel comma *b)* del paragrafo seguente, prima della loro promozione a tenente devono rispettivamente frequentare apposito corso complementare d'istruzione.

Al § 88, comma primo, sostituire:

Per stabilire poi in ciascun ruolo d'anzianità il limite dell'aliquota di cui si tratta, il posto, cioè, che deve essere raggiunto in detto ruolo dall'ufficiale *inscritto* nel quadro d'avanzamento a scelta affinchè possa conseguire la promozione, non vengono computati, considerandoli come non esistenti nei ruoli, tanto gli ufficiali che a

senso del § 86 hanno acquistato il diritto alla promozione, quanto quelli che, per qualsiasi ragione, non possono più concorrere all'avanzamento.

Al § 90 aggiungere:

È del pari definitivamente escluso dall'avanzamento l'ufficiale del ruolo tecnico d'artiglieria il quale per due volte consecutive venne escluso dal quadro d'avanzamento alla carica superiore, sia perchè giudicato non idoneo sia per rinuncia volontaria non motivata da infermità.

Per tale esclusione valgono le norme stabilite per la esclusione dall'avanzamento derivante dalla non idoneità al grado superiore, e ne derivano identici effetti per quanto riguarda l'eliminazione dell'ufficiale dal servizio attivo.

Dopo il § 99 aggiungere:

§ 100. Per regolare l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria secondo il disposto dall'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443, gli ufficiali promovibili di ciascun grado del ruolo combattente e del ruolo tecnico d'artiglieria, sino al grado di colonnello, ossia gli ufficiali di quel grado inscritti nei rispettivi quadri di avanzamento si considerano inscritti in un quadro complessivo d'avanzamento al grado superiore ad anzianità.

Gli ufficiali generali del ruolo tecnico d'artiglieria sono inscritti nel ruolo dello stato maggiore generale.

Salvo l'eccezione di cui al paragrafo seguente, avvenendo nel ruolo combattente d'artiglieria una promozione ad anzianità negli ufficiali di un determinato grado od una promozione a scelta in quei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo esclusivamente a scelta sono contemporaneamente promossi tutti gli ufficiali del ruolo tecnico di egual grado che precedono nel quadro complessivo d'avanzamento l'ultimo promosso del ruolo combattente, e quando quest'ultimo promosso sia l'ultimo di una stessa data d'anzianità, sono pure contemporaneamente promossi gli ufficiali del ruolo tecnico della medesima data d'anzianità, che lo seguono nel suddetto quadro complessivo.

L'ufficiale del ruolo tecnico non compreso nella promozione per effetto del precedente capoverso il quale, nel quadro complessivo d'avanzamento, abbia tuttavia posto in precedenza dell'ufficiale del ruolo combattente che, dopo effettuata la promozione, rimane più anziano in quel grado, viene pure promosso nel caso in cui l'effettivo dei gradi superiori nel ruolo tecnico non raggiunga complessivamente le cifre indicate dall'articolo 8 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

Si intende che non hanno alcun effetto per l'applicazione delle norme contenute in questo paragrafo le promozioni anticipate dei capitani e dei maggiori di stato maggiore del ruolo d'artiglieria

§ 101. In nessun caso però potranno avvenire promozioni di ufficiali del ruolo tecnico ai gradi di colonnello e di generale, quando in detto ruolo il numero dei colonnelli e dei generali abbia raggiunto il limite massimo stabilito dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

Al § 137 aggiungere:

In tutti quei casi, nei quali la promozione non implichi mutamento di funzioni, l'ufficiale, per essere giudicato idoneo all'avanzamento ad anzianità al grado superiore, deve avere effettivamente bene disimpegnato tali funzioni nel grado attuale e possedere inoltre le qualità fisiche, intellettuali, di carattere, condotta e coltura che lo rendano meritevole di rivestire il grado superiore, tenuto conto del maggiore prestigio che vi deve andare annesso.

Per il ruolo tecnico d'artiglieria l'accertamento della idoneità alla carica superiore viene fatto separatamente dall'accertamento dell'idoneità al grado superiore.

Al § 151 aggiungere:

Cogli stessi criteri in principio di ogni anno il Ministero stabilisce i limiti di anzianità entro i quali gli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria devono trovarsi compresi per essere inscritti per ordine di ruolo nel quadro d'avanzamento alla carica superiore.

Al § 152 aggiungere:

Analogamente le commissioni per gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria si pronunciano sull'idoneità alle cariche superiori per gli ufficiali da inscriversi nel relativo quadro d'avanzamento.

Per le constatazioni dell'idoneità alle cariche superiori nel ruolo tecnico d'artiglieria valgono norme analoghe a quelle stabilite dai §§ 153 a 158 e dal § 160 del presente regolamento.

Per gli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria le commissioni hanno il dovere di segnalare quegli ufficiali che dimostrino di possedere spiccata competenza in qualche ramo tecnico in modo da far ritenere che per ragioni di speciale competenza sia vantaggioso per il servizio il conferire ad essi per incarico la nomina ad una data carica superiore senza attendere che questa possa essere loro conferita seguendo l'ordine d'iscrizione nel relativo quadro d'avanzamento.

Tali ufficiali verranno segnalati e compresi nelle proposte d'avanzamento anche nel caso in cui non siano compresi nei limiti di grado e di anzianità stabiliti dal Ministero.

La commissione indica quale delle cariche possa essere conferita all'ufficiale sotto tale titolo, accompagnando la proposta con una relazione.

Al § 163, comma terzo, aggiungere:

Così pure partecipano alle deliberazioni della commissione centrale d'avanzamento l'ispettore delle costruzioni di artiglieria, quando si tratti di giudicare ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria, e di ispettore dei servizi di commissariato quando si tratti degli ufficiali di questo corpo.

Al § 165 aggiungere:

La commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria si pronuncia anche sull'idoneità alle varie cariche del ruolo tecnico di artiglieria, per gli ufficiali compresi negli specchi di proposte di avanzamento a dette cariche e che a senso del § 166 non debbano essere giudicati dalla commissione centrale d'avanzamento.

Per essere dichiarato idoneo alla nomina « per incarico » alla carica superiore per ragioni di speciale competenza l'ufficiale proposto deve aver riportato un numero di voti favorevoli non inferiore ai due terzi dei votanti.

La commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali del ruolo tecnico compila in conformità del § 168 gli specchi di avanzamento alla varie cariche. In tali specchi essa può comprendere fra i meritevoli della carica superiore per ragioni di speciale competenza anche ufficiali che non siano proposti dalle commissioni di primo grado, sempre che essi riportino nella votazione della commissione superiore il numero di voti indicato nel precedente capoverso.

Per gli ufficiali proposti per ragioni di speciale competenza la commissione indica quali delle cariche possano essere conferite a ciascun ufficiale sotto tale titolo, esprimendo il proprio parere sulla relazione compilata dalla commissione di primo grado o compilandola essa stessa.

Al § 166 aggiungere:

La commissione centrale d'avanzamento è pure chiamata a giudicare sull'idoneità alla carrica superiore degli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria aventi grado di generale e dei colonnelli inscritti o da inscriversi nel quadro d'avanzamento a maggior generale.

Dopo il § 172 aggiungere:

§ 172-*bis*. Con norme analoghe a quelle stabilite dai §§ 169 e 172 vengono formati i quadri d'avanzamento alla carica superiore per gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria.

In detti quadri gli ufficiali, compresi quelli proposti per ragioni di speciale competenza, vengono sempre inscritti in ordine di grado e di anzianità, e ciò anche nel caso in cui dopo la formazione dei quadri normali occorresse formare un quadro suppletivo. Però quando si renda vacante una carica per la quale sia necessaria particolare competenza in uno speciale ramo di servizio, la nomina potrà essere fatta « per incarico » astraendo dall'ordine di iscrizione nel relativo quadro di avanzamento, ma « l'incarico » verrà

assegnato al più elevato in grado od al più anziano di coloro che sono proposti per tale carica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

*Il numero 639 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la legge 19 luglio 1894, n 344, con la quale fu approvato il piano di risanamento del rione San Giuliano nella città di Palermo, assegnandosi il termine di anni venticinque per l'esecuzione di esso;

Vista la domanda del comune medesimo, volta ad ottenere l'approvazione di una variante al piano suddetto, giusta il progetto particolareggiato redatto dall'Ufficio tecnico municipale addì 27 ottobre 1910;

Ritenuto che procedutosi alle pubblicazioni a norma di legge, sono state presentate, addì 7 novembre 1910, due opposizioni, l'una dalla signora Anna Albanese, vedova di Giovanni Salomone-Tobia e l'altra dalla signora Maria Grazia Scozzari, autorizzata dal marito Giovanni La Mantia;

Che le ricorrenti deducono, in via principale, che agli effetti del primitivo progetto, non risulta necessaria l'espropriazione delle loro case poste in via delle Rose ai Bottegarelli; ed in via subordinata, chiedono che l'indennità venga determinata in base alla legge organica 25 giugno 1865, n. 2359, e non a termini della legge speciale per Napoli 15 gennaio 1885;

Considerato quanto al primo motivo, che la variante deliberata è diretta a migliorare il piano di risanamento, specie dal lato igienico e da quello della viabilità, ed è quindi di manifesto interesse pubblico che essa venga portata ad esecuzione;

Che, quanto al secondo motivo, riguardante la valutazione delle indennità spettanti alle ricorrenti, non può in questa sede essere discusso, essendo oggetto di un successivo periodo del procedimento espropriativo;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinte le opposizioni delle signore Anna Albanese-Tobia e Maria Grazia Scozzari-La Mantia, è approvata la variante al piano di risanamento del rione San Giuliano della città di Palermo, vista d'ordine Nostro dal predetto ministro nella planimetria e nell'elenco delle espropriazioni compilati dall'ufficio tecnico municipale in data 27 ottobre 1910.

È mantenuto fermo il termine di venticinque anni stabilito con la legge 19 luglio 1894, n. 344, per il compimento delle espropriazioni e dei lavori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

*Il numero 660 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Viste le leggi 16 luglio 1904, n. 397, e 13 giugno 1907, n. 342, portanti norme e provvedimenti per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie dipendenti da provincie, da comuni o da altri enti morali;

Vista la legge 26 dicembre 1909, n. 805, sull'educazione fisica;

Visti i Nostri decreti 6 e 9 ottobre 1910, nn. 778 e 730, emanati in applicazione delle leggi suddette coi quali nel bilancio del Ministero dell'istruzione pel 1909-910 vennero introdotte le variazioni conseguenti alle regificazioni degli Istituti in essi decreti indicati;

Considerato che variazioni fatte nel 1909-910 si limitavano ai 3[4 della spesa totale avendo le regificazioni la decorrenza del 1° ottobre 1909, per cui occorre modificare il bilancio del 1910-911 in rapporto alla totalità degli effetti annuali derivanti dai provvedimenti in questione che si risolvono in aumenti per L. 683,175 e in diminuzione per L. 49,736.65;

Viste le leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, sullo stato giuridico ed economico del personale delle scuole medie;

Visto il R. decreto 3 agosto 1908, n. 623, che approva il regolamento per la esecuzione di dette leggi;

Visto il R. decreto 23 giugno 1910, n. 377, emanato in applicazione delle citate leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142 e del regolamento 3 agosto 1908, n. 623, col quale fu assegnata a diversi capitoli dello stato di previsione in oggetto la complessiva somma di L. 950,000, che occorre ora stanziare anche nel 1910-911;

Visto l'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 553 che converte in governativo l'Istituto tecnico di Spoleto,

il quale determina che dal 1° ottobre 1910 debba cessare la corresponsione dell'assegno fisso di L. 6000 annue a favore dell'Istituto tecnico medesimo, per cui nel 1910-911 sono da eliminarsi dal bilancio dell'istruzione L. 4500;

Riconosciuta la necessità di apportare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911 le variazioni dipendenti dai provvedimenti di cui sopra, prima ancora che venga approvato il disegno di legge per l'assestamento del bilancio in corso, presentato al Parlamento il 29 novembre 1910, nel quale le variazioni stesse vennero già comprese;

Vista la legge 5 febbraio 1911, n. 49, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1910-911;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo n. 69 « Regi ginnasi e licei - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità ecc. » lire cinquecentocinquantanovemilaseicentocinquanta (L. 559,650).

Capitolo n. 80 « Regie scuole tecniche, Regi Istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo - stipendi - assegni ecc. » lire settecentonovantanovemiladuecentosettantacinque (L. 799,275).

Capitolo n. 92 « Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi - Assegni, indennità ecc. » lire duecentoquarantamiladuecentocinquanta (L. 240,250).

Capitolo n. 116 « Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità ecc. » lire trentaquattromila (L. 34,000).

In diminuzione:

Capitolo n. 77 « Sussidi ed assegni fissi ad Istituti d'istruzione media classica » lire cinquemilacinquecentosettanta (L. 5570).

Capitolo n. 87 « Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche » lire trentunomilacentosessantasei e centesimi sessantacinque (L. 31,166.65).

Capitolo n. 89 « sussidi ed assegni fissi ad Istituti d'istruzione media tecnica ecc. « lire diciassettemilacinquecento (L. 17,500).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE

*La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:*

## N. 757

R. decreto 6 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Romagnano al Monte di applicare nell'anno 1911 la tassa di famiglia coll'aliquota del 2 0[0 col limite minimo di L. 300.

## N. 758

R. decreto 6 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Romagnano al Monte di applicare nell'anno 1911 la tassa sul bestiame in base alla tariffa approvata con deliberazione 30 novembre 1910 e di diminuire i minimi imponibili per la tassa stessa stabiliti, esentando da tassa soltanto i possessori di un solo animale lanuto, di una sola capra e di un solo animale da lavoro.

## N. 759

R. decreto 6 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Morlupo di applicare nell'anno 1911 la tassa sul bestiame col limite eccedente del 25 0[0 quello normale.

## N. 760

R. decreto 9 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Nesso (Como) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

## MINISTERO DELLA GUERRA

RELAZIONE a S. E. il ministro della guerra della commissione nominata con R. decreto del 23 maggio 1911 per investigare sui fatti denunciati nella pubblicazione dell'ex capitano De Maria cav. Alamanno a riguardo del collaudo dei materiali d'artiglieria.

*A S. E. il ministro della guerra*
*ROMA.*

La commissione nominata con R. decreto 23 maggio 1911, col mandato di accertare se siano fondate le accuse mosse dall'ex-capitano cav. Alamanno De Maria « sui sistemi usati dall'Amministra-« zione della guerra e più specialmente dall'officina di costruzione « d'artiglieria di Torino nel collaudo dei materiali d'artiglieria » si onora di presentare alla E. V. una breve esposizione delle ricerche da essa eseguite e delle conclusioni a cui è pervenuta.

Per desumere e definire in modo sintetico le accuse accennate, la commissione ha preso conoscenza dei seguenti documenti che qui si allegano:

Opuscolo stampato dall'ex-capitano De Maria col titolo: « Sistemi « scorretti del collaudo dei materiali da guerra. Perchè il Ministero

« della guerra mi ha assassinato moralmente ed intellettualmente.
« Perchè ho rinunziato al grado ed alla pensione ».

Rapporto della direzione dell'officina di costruzione d'artiglieria di Torino in data 17 agosto 1909, col quale si trasmette all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria un esposto in data 17 agosto 1909 del capitano De Maria, contenente le ragioni per le quali il capitano, nuovamente assegnato alla detta officina, non credette di potere accettare l'incarico di presiedere la commissione di collaudazione a Brescia per la verifica di elementi abbozzati e lavorati di proietti da 75 mod. 1905 da fornirsi dalla Metallurgica bresciana.

Relazione del capitano De Maria in data 28 gennaio 1908, indirizzata alla commissione d'inchiesta per il R. esercito, sui sistemi di accertamento delle qualità di materiali acquistati per gli stabilimenti di artiglieria dal 1902 al 1904 con allegata copia di precedente rapposto del detto capitano in data 19 febbraio 1903, indirizzato al comando d'artiglieria da costa e fortezza di Torino circa la punizione stata inflitta al capitano dal vice direttore dell'officina di Torino tenente colonnello Gardini.

Copia di rapporto del 6 febbraio 1903 del capitano De Maria con copia di dichiarazioni di operai circa minacce di un delegato della ditta Glisenti contro il capitano De Maria.

Dall'esame dei detti documenti la commissione ha dedotto che le accuse mosse dal capitano De Maria possano riepilogarsi nel modo seguente:

I. — Scorrettezza nelle collaudazioni, cioè:

a) scritturazione in matita dei risultati della macchina Kirkaldy per provar metalli;

b) relazioni del capo tecnico Francesetti con la ditta Glisenti e punizione inflitta al capitano per farlo passare dalla parte del torto (pag. 12 dell'opuscolo);

c) relazione del capo-tecnico Stefanini con la ditta stessa e mancanza da lui confessata per favorire la ditta, denunciata per la prima volta nel rapporto del 1909 del capitano al direttore dell'officina di Torino;

d) duplice commissione di collaudazione, nelle officine della ditta provveditrice e nello stabilimento militare che ha stipulato il contratto, sistema che è causa d'inconvenienti e confonde le responsabilità. E qui si fa allusione a poca onestà dell'ufficiale e capo tecnico che si trovavano a Brescia presso la ditta Glisenti per sorvegliare o verificare la lavorazione di proietti e quindi scegliere e mandare all'officina di Torino gli esemplari, dai quali si dovevano ricavare i saggi per le prove meccaniche alle quali era preposto il De Maria;

e) ordine di conservare i resti dei proietti, dai quali si ricavavano i saggi, mentre il De Maria li faceva distruggere (pag. 14 dell'opuscolo) per misura di precauzione.

II. — Sospetti circa rilasciatezza delle autorità militari per indagare le cause di rottura di bossoli da 75-*A* e da 70 montagna, che avveniva nei tiri coi materiali della ditta Glisenti; spiegazioni « infelici » date dalla commissione di collaudazione di Brescia circa mancanza di uniformità di massa metallica verificata in shrapnels da 70 montagna dopo la detta rottura.

III — Gran parte dei materiali forniti in passato dalla ditta Glisenti non soddisfaceva le caratteristiche tecniche volute, come si sarebbe accertato se si fossero fatte indagini (pag. 16 dell'opuscolo, e rapporto 28 gennaio 1908 alla commissione d'inchiesta del R. esercito).

Per accertare il fondamento di dette accuse la commissione dovette necessariamente recarsi a Torino:

1° per esaminare sul posto l'andamento ed i sistemi di collaudazione passati e presenti, sia con la scorta delle pratiche d'ufficio o registri di collaudazione, sia interrogando ufficiali ed impiegati che appartengono od appartennero all'officina di Torino;

2° e più specialmente per ripetere la collaudazione dei materiali forniti dalla ditta Glisenti, sia pure in proporzioni ridotte, ma giudicate sufficienti per lo scopo e stabilire così quanto ci fosse di vero nell'accusa più importante del De Maria, ripetuta varie volte nell'opuscolo stampato e nei suoi rapporti scritti che, per i sistemi scorretti di collaudazione seguiti « si fosse acquistato materiale non « rispondente alle caratteristiche tecniche volute ».

Questo si doveva accertare ad ogni costo, qualunque fosse il risultato delle rimanenti indagini.

Chi avrebbe potuto cooperare efficacemente alla ricerca della verità, sarebbe stato senza dubbio lo stesso ex-capitano De Maria; e la commissione, appena riunitasi a Torino, non mancò d'invitarlo con lettera del 21 giugno 1911, qui allegata in copia, di presentarsi ad essa per discutere sulle imputazioni da lui fatte ed averne i più ampi schiarimenti.

Il De Maria però rispose con lettera del giorno successivo, qui pure allegata, ponendo una condizione al suo intervento, che la commissione non poteva prendere in esame, non essendo di sua spettanza.

Dopo aver ripetuto l'accusa che l'autorità militare, col negare a tempo opportuno un'inchiesta sui fatti da lui denunciati, aveva voluto soffocare le accuse da lui mosse; dopo aver esposte le circostanze per le quali egli aveva creduto di non poter accettare l'incarico di presiedere la commissione collaudatrice nella Metallurgica bresciana (succeduta alla Glisenti) e di dover dare le sue dimissioni, facendo appello alla pubblica opinione; dopo aver detto che questa commissione fu nominata su proposta del Ministero della guerra, non del tutto disinteressato nella questione, e che in essa non vi è alcun membro appositamente incaricato per sostenere le denunzie da lui fatte, così concludeva:

« . . . . io sarei ugualmente pronto ad intervenire nell'inchie-
« sta, affidandomi completamente all'equanimità e rettitudine degli
« onorevoli membri della commissione testè nominata con R. de-
« creto (per quanto dico, la parte mia non sia rappresentata come
« dovrebbe, data l'importanza del giudizio che è chiamata a dare)
« qualora io venga, innanzi tutto, posto, rispetto ai superiori e di-
« pendenti, comunque coinvolti nei fatti oggetto delle mie deposi-
« zioni, nella stessa condizione morale derivante dal grado e dalla
« posizione che io avevo, quando il 17 agosto 1909, presentai il mio
« rapporto alla direzione dell'officina ».

La commissione dovette rispondere che essa era spiacente che il capitano De Maria ponesse al suo intervento una condizione che non era di sua competenza di esaminare; e procedette oltre nel suo lavoro.

La commissione tuttavia crede in coscienza di poter dichiarare che la mancata testimonianza del De Maria non impedì che essa potesse farsi un concetto ugualmente esatto, sia sui sistemi di collaudazione passati e presenti, sia sui materiali acquistati dalla passata ditta Glisenti, come si può desumere dalla seguente esposizione.

## I. Scorrettezze nelle collaudazioni denunziate dal capitano De Maria.

a) *Scritturazione in matita dei risultati della macchina Kirkaldy.*

I risultati della macchina Kirkaldy si scrivono e si scrissero sempre in penna nel registro delle collaudazioni, unico documento ufficiale che attesti delle prove fatte. Quando si tratti però di provare elementi abbozzati o acciai per allestimento di bocche da fuoco è necessario determinare non solo il carico di rottura del saggio e corrispondente allungamento, ma anche il carico al limite elastico e allungamento rispettivo. Ora il carico al limite elastico si ottiene per tentativi, sottoponendo cioè il saggio a sforzi successivi e misurandone gli allungamenti corrispondenti fino all'istante in cui, cessando la proporzionalità fra gli allungamenti, si possa determinare il carico al quale avviene questa cessazione e che corrisponde appunto al limite elastico, dopo del quale si inizia il periodo di sfibramento del metallo che termina con la rottura del saggio. Per la misura degli allungamenti elastici (centesimi e millesimi di millimetro) si adopera un apposito misuratore degli allungamenti che si investe sul saggio e trasmette gli im-

percettibili movimenti del saggio stesso nell'allungarsi, ad un indice che segna gli allungamenti su un arco graduato, moltiplicandoli per 500 volte. Lo strumento fu proposto, studiato e fatto costrurre dal capo-tecnico cav. Francesetti, esperimentato le prime volte da questi sotto la direzione del maggiore Parodi, addetto all'officina ed ora direttore dello stesso stabilimento.

Fin da allora si vide la convenienza di non scrivere direttamente sul registro ufficiale tutta la serie di misure di allungamenti per la determinazione del carico al limite elastico, ma di farne prima una minuta, tanto più che dopo scritta tutta la serie di misure e trovata la legge di proporzione, secondo la quale variano gli allungamenti per il saggio in esame, può nascere la necessità di rettificare qualche cifra decimale non letta bene sull'apparecchio. Per questa ragione e per l'incertezza con la quale s'impiegava nei primi tempi un nuovo congegno, lo stesso Parodi ordinò che la minuta si scrivesse in matita per essere poi passata in penna e quindi trascritta sul registro delle collaudazioni. Anche dopo i primi tempi dell'uso dell'apparecchio e dopo che il Parodi lasciò l'officina, perchè chiamato all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, il capotecnico trovò più comodo di continuare a far scrivere in matita la detta minuta dallo operaio che leggeva gli allungamenti elastici sul misuratore.

L'appunto del De Maria, per quanto egli non lo dica, si riferisce proprio alla scritturazione in matita della minuta accennata, la quale, viene distrutta, dopo essere stata trascritta nel registro. Dopo l'osservazione del De Maria si adottò un espediente nell'officina di Torino per poter scrivere in penna anche la minuta.

La commissione trova che il fatto denunciato non ha importanza, osserva tuttavia che se esistano dubbi sull'onestà del capo-tecnico addetto alle prove meccaniche, non vi sono espedienti per assicurare che nel registro delle collaudazioni non s'inscrivano, volendo, dati alterati, tranne che l'ufficiale addetto alle prove stesse come membro della commissione di collaudazione non vi assista sempre personalmente.

b) *Relazioni fra il capo-tecnico Francesetti e la ditta Glisenti.*

Il capitano De Maria, dopo attriti di vario genere avuti col capotecnico Francesetti, aveva dato ordine perentorio agli operai addetti alle prove meccaniche che gli si riferisse tutto quanto si diceva contro di lui. Seppe così nei primi di febbraio 1903 da un operaio che l'incaricato dalla ditta Glisenti per assistere alle prove meccaniche dei saggi per l'accettazione dei lotti di elementi abbozzati di shrapnels, che si allestivano a Brescia, aveva detto ad altro operaio di comunicare al capo-tecnico Francesetti di recarsi all'albergo dal gerente della ditta Glisenti per parlargli di un incidente avvenuto col capitano De Maria (attrito per la scritturazione in matita dei risultati della Kirkaldy) e per fare allontanare il capitano dall'officina. Secondo l'operaio l'incarico sarebbe stato sentito anche da altro suo compagno. Segue perciò un rapporto del capitano contro il Francesetti e la ditta, che qui si acclude in copia con copia delle dichiarazioni degli operai: quindi un'inchiesta del tenente colonnello Gardini, allora vice-direttore, il cui rapporto è pure qui allegato in copia.

Gli operai interrogati dal Gardini e nuovamente ora interrogati dalla commissione non furono d'accordo nè allora, nè adesso nelle loro deposizioni. Convengono però sulla prima parte delle parole attribuite all'incaricato della ditta, non così sulla seconda, riguardante la minaccia di fare allontanare il De Maria. Il Francesetti, interrogato esso pure dalla commissione, ha dichiarato, esplicitamente, che egli si incontrò col gerente della ditta soltanto nell'officina di Torino e nella sala di collaudazione, dove gli fu presentato dallo stesso direttore dello stabilimento, colonnello Capellaro; che qualche altra volta il gerente, sempre accompagnato dal colonnello, si recò nella sala di collaudazione per vedere come procedeva la fornitura degli elementi di shrapnels; che, eccetto queste poche volte, non lo vide mai, nemmeno per istrada, non ha mai saputo in quale albergo andasse, nè mai ricevette comunicazioni per mezzo di chicchessia dalla ditta Glisenti o dal suo gerente. Il Francesetti crede probabilissimo che l'incaricato, avendo assistito ad una scenata fra il De Maria ed il capo-tecnico, abbia detto quanto, più o meno, gli viene attribuito dagli operai. Assicura inoltre che trovandosi assente, perchè poco bene in salute, seppe dell'incidente pochi giorni dopo e non vi diede nessuna importanza.

Il capitano De Maria essendosi frammesso nell'inchiesta che il vice-direttore stava eseguendo, fu giustamente punito, come risulta dal sopracitato rapporto. E fu questo il motivo, espresso e comunicato al De Maria, della punizione, dovendo quindi escludersi assolutamente che essa sia stata inflitta per impedirgli di dare la dimostrazione delle sue accuse, come egli afferma a pag. 11 del suo opuscolo.

Da ciò nuovi reclami al direttore e al comando di artiglieria da costa e fortezza di Torino, dal quale ultimo, su proposta dello stesso direttore, fu approvato che della punizione non si tenesse conto.

Venuto a Torino, il gerente della ditta chiese scusa al capitano per l'avvenuto, sconfessò e licenziò l'incaricato in seguito ad accordi col capitano e col direttore dello stabilimento, il defunto colonnello Capellaro. Lo stesso gerente rassicurò la direzione che le parole insensate dette dal suo incaricato dimostravano già il principio di rammollimento cerebrale del poveretto, il quale, infatti, malato di spinite, morì l'anno successivo.

Secondo il parere concorde di tutte le persone interrogate, ufficiali, impiegati e operai, è da escludersi che il capo-tecnico Francesetti abbia avuto relazione di qualsiasi genere con la ditta Glisenti per favorirla nelle sue forniture. Il Francesetti è reputato da tutti tecnico valente, facile alla maldicenza e caustico nell'esprimere i suoi giudizi, ma sotto l'aspetto della rettitudine e dell'onestà, assolutamente insospettabile.

c) *Mancanza denunciata dal capo-tecnico Stefanini.*

Nel rapporto in data 17 agosto 1909 al direttore dell'officina di Torino il De Maria accenna per la prima volta che il capo-tecnico Stefanini, che era stato a Brescia negli anni precedenti nella commissione di vigilanza presieduta dal capitano Rocca, quando passò alla sua dipendenza diretta nel 1904, come addetto alla sala delle prove meccaniche, assicuratosi un giorno il suo perdono preventivo, facendogli credere che voleva rivelargli cose che riguardavano la persona di esso De Maria, gli confessò che, sollecitato continuamente dalla ditta Glisenti per essere meno rigoroso nei collaudi, aveva tenuto qualche saggio un po' più lungo per avere allungamenti più favorevoli per l'accettazione dei materiali. Perchè il capitano abbia concesso un perdono preventivo non si capisce; ancora meno si comprende perchè non l'abbia ritirato, avuta la confessione di una mancanza così grave, che sarebbe stata commessa dal capo tecnico, e convintosi della non esistenza della condizione sotto la quale glielo aveva conceduto.

Il capo-tecnico smentisce ogni cosa nel modo più energico e assoluto. La commissione non ha elementi per giudicare le asserzioni del De Maria, trova però ad un tempo che mancano pure elementi che ad esse possano servire di fondamento razionale. A favore dello Stefanini vi è un coro di testimonianze che affermano la sua onestà, testimonianze di superiori, di colleghi, di inferiori.

Testimonianze ugualmente concordi si sono avute a favore del capitano Rocca, ora maggiore in posizione ausiliaria, circa la scrupolosità e l'esattezza con la quale presiedette per molto tempo la commissione di collaudazione a Brescia nello stabilimento della ditta Glisenti.

d) *Duplice commissione di collaudo.*

Il sistema delle due commissioni, una sul posto, dove si producono elementi abbozzati e si cominciano a lavorare, l'altra alla sede dello stabilimento per le prove meccaniche e l'accettazione dei lotti non solo è conforme all'art. 129 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ma

è conveniente, perchè definisce bene le responsabilità, anzichè confonderle, nei due periodi di controllo dei materiali provveduti, e perciò va conservato.

Specie quando si prescrivono prove di tiro sarebbe forse ancora meglio, come usa la R. marina, che dal posto della produzione fosse inviato un numero maggiore di esemplari per lotto di quello stabilito per le prove da farsi, lasciando poi alla commissione di collaudo nello stabilimeuto militare, che ha stipulato il contratto, di scegliere a sua volta fra essi il numero degli elementi da provare, prescritto dal contratto. È questa tuttavia, una modificazione di leggera importanza.

*e) Ordine di conservare i resti dei proietti dopo ricavati i saggi.*

È vero che il capitano De Maria fu rimproverato perchè faceva deformare le parti restanti dei proietti, dai quali erano stati ricavati i saggi per le prove meccaniche. A pag. 14 del suo opuscolo il capitano accenna che voleva evitare che dai detti residui si potessero ricavare altri saggi e servire per l'accettazione di altri lotti di materiali, ai quali essi non appartenevano. La commissione esaminato il fatto esprime il parere che i detti residui debbano essere conservati, affinchè possano ricavarsi da essi nuovi saggi in caso di dubbi, di contestazione qualsiasi sul risultato dei primi, che renda necessario una riprova del metallo degli identici proietti già provati. A che i residui servano per scopi illeciti si deve provvedere diversamente e non distruggendoli o riducendoli inservibili.

D'altra parte, qualunque migliore sistema di collaudazione e di controllo perde il suo valore, quando si getti il sospetto su chi deve attuarlo.

## II. Rottura di bossoli di shrapnels da 75 A da campagna e da 70 A da montagna all'atto dello scoppio.

Alla presente relazione sono allegati i sommari delle corrispondenze ufficiali avvenute in occasione delle provviste di materiali da 75 A e da 70 A montagna affidate alla passata ditta Glisenti, esaminate a Torino per le pratiche trattate fra quell'officina e le autorità superiori, ed avute in comunicazione a Roma per quelle trattate fra l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettorato generale, la direzione superiore delle esperienze di artiglieria ed il Ministero della guerra.

Per quanto si rifesisce agli shrapnels da 75 A da campagna, come si è accertato dai detti documenti, la quistione della rottura dei bossoli fu oggetto di studio e di esperienze fin dal 1901, studio che condusse alla conclusione che l'inconveniente, anzichè dalla qualità del metallo, dipendeva piuttosto dalla costruzione dello shrapnel, e che era stato diminuito molto, per quanto non interamente tolto, con successive modificazioni introdotte nel diaframma. Sta il fatto che nel marzo 1903 l'ispettorato generale, giudicando soddisfacenti i risultati avuti fino allora, si risolse ad esprimere il parere che le prove di controllo al tiro con shrapnels da 75 A si potessero ormai considerare come superflue.

L'ispettorato delle costruzioni, pure associandosi a questo parere, propose tuttavia che qualche tiro di controllo si eseguisse ancora nella considerazione che per l'allestimento degli shrapnels si era aggiunto agli stabilimenti dello Stato uno stabilimento privato: la metallurgica Tempini. - Il tiro di controllo doveva così servire esclusivamente per la lavorazione.

Quanto agli shrapnels da 70 montagna nel contratto stipulato a suo tempo con la ditta Glisenti, fu stabilito di allestire duecento proietti di prova, che, ultimati nei nostri stabilimenti e quindi sparati dovevano servire per definire le eventuali modificazioni da introdursi sia nelle lavorazioni di spettanza della ditta provveditrice, sia nel tracciato del proietto, sia nei lavori d'ultimazione che si compivano negli stabilimenti militari.

La consegna dei detti proietti di esperimento avvenne nel 1903 per parte della Siderurgica Glisenti. Appena provati i primi 50 shrapnels della serie, si ebbe un gran numero di bossoli rotti allo atto dello scoppio, percentuale che, su per giù, si conservò in buona parte dei 150 proietti successivamente sparati. Di qui una lunga corrispondenza fra autorità superiori, l'officina di Torino, la commissione di collaudazione a Brescia, la ditta Glisenti e gli stabilimenti costruttori, per lo studio dell'inconveniente.

La commissione ha accertato che il lotto dei primi duecento bossoli aveva dato la prima volta risultati deficienti nelle prove meccaniche (su quattro esemplari di campione). L'officina di Torino, dopo averne riferito all'ispettorato, autorizzò allora la ditta Glisenti a sottoporre tutto il lotto ad operazione termica, dopo la quale i nuovi campioni, mandati da Brescia a Torino, diedero buoni risultati e il lotto fu accettato. In seguito ai primi risultati di tiro poco soddisfacenti, si fecero prove meccaniche con altri proietti non sparati dell'istessa serie e con scheggie mandate da Ciriè e si ebbero risultati di nuovo deficienti. La commissione di Brescia, sollecitata a studiare e spiegare la causa della mancanza di uniformità della massa metallica di proietti appartenenti alla stessa serie dei primi 200 forniti dalla ditta, in una prima sua lettera del 9 luglio 1903, espresse il dubbio che ciò potesse attribuirsi all'avere qualche bossolo sofferto nella seconda operazione di ricottura per soverchio riscaldamento o repentino raffreddamento. Non avendo però la direzione reputata sufficiente la ragione addotta e avendo interessato la commissione di Brescia ad eseguire ulteriori indagini, questa, con lettera del 15 detto mese, rispose di aver potuto accertare che i 200 proietti provenivano da tre colate differenti, probabilmente di carattere tra loro diverso, e avevano dovuto, per conseguenza, risentire in modo diverso gli effetti della ricottura, stata in principio ordinata.

La commissione giudica giusta questa spiegazione e credo opportuno notare che le due lettere citate del 9 e 15 luglio non furono firmate dal presidente della commissione di collaudazione, capitano Rocca, perchè assente per licenza, ma da altro capitano che lo sostituiva.

La prima delle due lettere è quella che il De Maria chiama «infelice risposta» nella sua relazione alla commissione d'inchiesta del R. esercito.

È bene aggiungere che appena avviata detta lavorazione di esperimento c'era ancora nello stabilimento Glisenti qualche deficienza di attrezzamento e di personale; d'altra parte, si erano ordinate 200 serie d'esperimento appunto per fare delle prove prima di cominciare la fornitura di 140 mila serie di elementi, affidata alla ditta. Notata la deficienza di uniformità nella massa metallica, si ordinarono altre 200 serie di prove; la ditta cercò di migliorare, per quanto possibile, colate, lavorazione, attrezzamento e simili.

La seconda serie di elementi diede risultati molto migliori, ma per diminuire ancora la percentuale di rottura dei bossoli allo scoppio (per quanto a questo fatto non sia giustamente attribuito da molti alcuna gravità) si reputò di aumentare alquanto lo spessore del bossolo verso la bocca (da 3 a 3.5 m/m), dopo la quale modificazione fu ridotto ancora, ma non si annullò il numero dei bossoli che si rompono all'atto dello scoppio.

E qui cade acconcio osservare che, una volta riconosciuta la necessità di allestire serie di proietti di prova, è veramente da compiacersi che l'inconveniente accennato siasi potuto notare subito, perchè si ebbe agio di far organizzare meglio il lavoro a Brescia e di modificare acconciamente il tracciato dello shrapnel.

La commissione si è persuasa che le indagini fatte in proposito furono accurate e sufficienti allo scopo, contrariamente a quanto asserisce il De Maria a pag. 14 del suo opuscolo e nella sua relazione alla commissione d'inchiesta del R. esercito.

Tanto dunque nello shrapnel da 75 A come in quello da 70 A montagna la rottura dei bossoli all'atto dello scoppio è dovuta al tipo scelto di proietto con camera posteriore, tipo preferito pure dal Krupp, perchè consente di allogare nell'interno il massimo numero di pallette col massimo rendimento (vedi rapporto n. 89 - 1892-97 della casa Krupp). Se, infatti, si volesse assolutamente che i bossoli non si rompessero si dovrebbe o aumentare la grossezza delle pareti

o diminuire la carica interna di scoppio o ricorrere ad entrambi i provvedimenti, il che produrrebbe diminuzione di rendimento del proietto. Quando il diaframma spinto innanzi dall' esplosione della carica posteriore abbia raggiunto l' orlo anteriore del bossolo, le pallette ne sono state già lanciate fuori e il bossolo ha compiuto il suo ufficio, quasi diremo di cannoncino. Poco male dunque se si rompe dopo tale istante, chè anzi concorre così ad aumentare il numero di schegge proiettate.

### III. Qualità del materiale acquistato dalla passata ditta Glisenti.

Alla Siderurgica Glisenti furono commesse 200,000 serie di elementi per shrapnels da 75 A per ciascun dei due contratti in data 5 marzo 1901 l' uno, e 9-11 dicembre 1902, suddivisi in lotti di 2000 serie.

La consegna fu compiuta ai vari stabilimenti nel 1902-1903.

Con altro contratto 30 maggio - 2 giugno 1903 si commetteva alla stessa Siderurgica Glisenti la fornitura di 140 mila serie di elementi per shrapnels da 70 montagna, suddivise in lotti di 2000 serie ciascuno, previa consegna come si è già accennato di 200 elementi a titolo di prova per esaminare ad un tempo la qualità del metallo, il tracciato del proietto e la lavorazione dei vari stabilimenti. Le dette prove furono eseguite nell' anno 1903, e la fornitura fu fatta nel 1904-905.

La commissione, esaminati i registri di collaudazione riferentisi a dette forniture, potè accertare che esse furono compiute regolarmente. Convinta di questa regolarità, dopo le ampie spiegazioni avute dagli ufficiali, capi-tecnici e operai che furono componenti o addetti alla commissione di vigilanza presso la ditta fornitrice, circa il modo come procedeva la collaudazione a Brescia, e accertato che durante la medesima furono numerosissimi i rifiuti di elementi abbozzati, la commissione non ha trovato necessario di fare indagini sul posto dell' antica Siderurgica Glisenti, ora sostituita dalla Metallurgica Bresciana, reputando più che sufficiente di verificare a Torino la qualità del metallo di un certo numero di proietti fatti venire da vari corpi.

A questo scopo fece inviare all' officina di Torino n. 72 shrapnels da 75 A dai reggimenti 5°, 6° e 17° da campagna.

Questi 72 proietti rappresentavano 8 differenti lotti e fra essi ne furono presi a caso 16, due per lotto, dai quali si ricavarono due saggi per proietto.

Per i proietti da montagna se ne fecero venire n. 48 dal 1° reggimento d' artiglieria da montagna, anch' essi appartenenti a 8 lotti, e, presi a caso 17, se ne ricavarono 34 saggi.

I risultati ottenuti dalle prove meccaniche eseguite coi detti saggi alla macchina Kirkaldy dell' officina di Torino alla presenza dell'intera commissione, non solo sono, in massima, riusciti corrispondenti alle condizioni contrattuali e in armonia con quelli ottenuti al tempo dell' accettazione, ma per non pochi di essi furono superiori anche alle caratteristiche prescritte.

A questo proposito la commissione può anzi affermare con vero compiacimento che le condizioni meccaniche riscontrate dimostrano nel metallo qualità forse anche superiori a quelle che sarebbero richieste dall' uso pel quale è destinato.

La commissione è anche del parere che in aggiunta alle suddette prove non si possa non tener conto di quelle eseguite dal colonnello Clavarino per incarico di S. E. il sottosegretario di Stato alla guerra nei giorni 5, 6 e 8 maggio u. s. con proietti da campagna e da montagna, in totale n. 24 shrapnels presi anch' essi a caso; prove che diedero risultati in armonia con quelli ottenuti dalla commissione.

I risultati di tutte le dette prove sono riepilogati negli specchi n. 1, 2, 3 qui allegati. Nello specchio n. 1 sono le prove eseguite dalla commissione, negli specchi nn. 2 e 3 quelle eseguite dal colonnello Clavarino.

CONCLUSIONI.

1° Non sono esistiti nè esistono metodi scorretti di collaudazione. I metodi adottati sono razionali in armonia coi progressi della tecnica odierna. Per quanto in particolare si riferisce all' officina di Torino, la commissione ha potuto notare come fra ufficiali e impiegati tecnici, fra superiori e inferiori, esista perfetto affiatamento e tutti siano animati da zelo lodevole nel cercare di mettere in atto tutti quei miglioramenti che la pratica ha riconosciuto più rispondenti allo scopo.

Le osservazioni del De Maria, ancorchè avessero fondamento, si riferiscono a singole persone, ma non ai sistemi adottati dall' amministrazione militare.

2° La questione della rottura dei bossoli da 75 e 70 fu oggetto di studio e di esperimenti per molto tempo per parte di tutte le autorità militari ed ebbe la sua soluzione logica naturale. Essa non è affatto prova di cattiva qualità del metallo dei proietti forniti dalla ditta Glisenti come lascia supporre il De Maria nel suo opuscolo stampato e nei suoi rapporti scritti.

3° Il materiale fornito a suo tempo dalla ditta Glisenti per allestimento di shrapnels da 75 A e da 70 A montagna che costituisce tuttora buona parte del munizionamento dei reggimenti da campagna e da montagna è anzi ottimo sotto ogni rapporto con caratteristiche meccaniche anche forse superiori al bisogno.

Roma, li 20 luglio 1911.

*LA COMMISSIONE:*

GABRIELE PINCHERLE, consigliere di Stato. Presidente.
ETTORE FASELLA, capitano di vascello.
ALESSANDRO BONACOSSA, prof. di metallurgia al R. Politecnico di Torino.
ALFREDO CASELLA, colonnello d' artiglieria segretario.

---

## Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

*Ufficiali di complemento.*

Con R. decreto del 21 maggio 1911:

Cucchiara Paolo, sergente allievo ufficiale, 88 fanteria, nominato sottotenente di complemento di fanteria.

Casella Alfonso, militare di 3ª categoria, in congedo illimitato, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

I seguenti sottotenenti di fanteria sono promossi tenenti con anzianità 2 aprile 1911:

Del Vaglio Giulio — Allamandola Vittorio — Bettetini Giovanni Battista — Moschini Giuseppe — Buzzi Giacomo.

*Ufficiali di milizia territoriale.*

Con R. decreto del 27 aprile 1911:

Bellini Alfonso, capitano medico — Profili Nazzareno, tenente medico — De Sanctis Vincenzo, id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età.

I seguenti ufficiali medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età, e sono inscritti con l'attuale grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali medici di riserva:

Zavanone Evasio, capitano medico — Scala Achille, id. id. — Giani cav. Luigi, id. id. — Fimiano Raffaele, id. id. — Solito Filippo, id. id. — Gherardi Guido, id. id. — Tortora Giuseppe, tenente medico.

Con R. decreto dell' 11 maggio 1911:

Colonna Ascanio, militare di 3ª categoria, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di cavalleria.

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

**Disposizione nel personale dipendente:**

Con R. decreto del 6 luglio 1911, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1911:

**Portinari** Benvenuto, impiegato di classe transitoria nel Ministero della pubblica istruzione, è collocato in aspettativa per servizio militare, a decorrere dal 1° gennaio 1911.

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

**AVVISO.**

Il giorno 31 luglio u. s., in Roccamorice, provincia di Chieti, e il successivo giorno in Pieve San Giacomo, provincia di Cremona, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 1° agosto 1911.

## MINISTERO DEL TESORO

**Direzione generale del Debito pubblico**

*Smarrimento di ricevuta* (2ª pubblicazione).

Il signor Caruso Gaetano fu Vincenzo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1482 ordinale, n. 602 di protocollo e numero 38,031 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Milano, in data 9 marzo 1911, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 150, consol. 3.75 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1911.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Caruso Gaetano fu Vincenzo il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 22 luglio 1911.

*Per il direttore generale*
CAPUTO.

**Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)**

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 3 agosto 1911, in L. 100,49.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

**Ispettorato generale dell'industria e del commercio**

**Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).**

2 agosto 1911.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi |
|---|---|---|---|
| 3 3/4 % *netto* .... | 102,83 06 | 100,95 56 | 102,49 33 |
| 3 1/2 % *netto* .... | 102,72 22 | 100,97 22 | 102,40 84 |
| 3 % *lordo* ....... | 71,18 75 | 69,98 75 | 70,37 10 |

# CONCORSI

## IL MINISTRO
### SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 304 e 11 luglio 1911, n. 676;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575;

**Decreta:**

Art. 1.

È aperto il concorso per esami a 10 posti di segretario di 4ª classe nel ruolo organico del personale di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici con l'annuo stipendio di L. 2000.

Gli esami avranno luogo in Roma e cominceranno il giorno 9 ottobre 1911.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà non più tardi del 6 settembre p. v. presentare domanda su carta da bollo da L. 1 scritta e sottoscritta di proprio pugno al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici indicando il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi per quanto concerne il diritto a pensione a quelle norme che a modificazione delle vigenti saranno per legge stabilite.

Art. 3.

Alla domanda i candidati devono unire la propria fotografia (formato visita) colla firma ed i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

*a*) certificato del sindaco del comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

*b*) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 30 alla data del presente decreto;

*c*) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

*d*) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

*e*) la prova di aver adempiuto allo prescrizioni della legge sul reclutamento;

*f*) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) accertante che il candidato è di costituzione sana e robusta ed ha l'attitudine fisica all'impiego di cui trattasi, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

*g*) il diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università dello Stato;

*h*) gli attestati speciali degli esami sostenuti presso la Università, ed eventualmente la prova degli studi speciali compiuti o i lavori pubblicati.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) nonchè quelli indicati nel precedente capoverso dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 0.50.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi a posti di volontario amministrativo o segretario di 4ª classe nel personale del Ministero medesimo.

Art. 5.

Spirato il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti, le cui istanze saranno riconosciute ammissibili, l'invito di presentarsi agli esami.

Verranno respinte le domande che perverranno oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Le prove saranno scritte ed orali. Le prove scritte sono quattro e si daranno in altrettanti giorni nel periodo di otto ore per giorno. La prova orale non durerà più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 7.

Gli esami si svolgeranno sulle seguenti materie:

*Esami scritti*:

*a*) diritto amministrativo;
*b*) diritto civile ed elementi di procedura civile;
*c*) economia politica;
*d*) diritto costituzionale.

Saranno argomento degli

*Esami orali*

oltre le materie suindicate anche le seguenti:

*e*) diritto commerciale;
*f*) diritto pubblico e privato internazionale;
*g*) scienza delle finanze;
*h*) nozioni di contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
*i*) traduzione dal francese in italiano;
*k*) nozioni intorno alle principali leggi sulle materie che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, legge organica 20 marzo 1865, allegato *f*), sui lavori pubblici, e leggi successive, legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità.

Art. 8.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dal titolo II, capo primo, del regolamento 25 luglio 1910, n. 575, e di quelle del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Roma, 20 luglio 1911.

*Il ministro*
SACCHI.

3

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE
*dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale*

CONCORSO al posto di capo officina fonditore nella R. scuola professionale « Saverio Altamura » per le arti meccaniche e fabbrili in Foggia.

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale), il concorso per capo officina fonditore nella R. scuola professionale « Saverio Altamura » per le arti meccaniche e fabbrili in Foggia.

Il candidato prescelto sarà nominato in via di esperimento per un biennio, con lo stipendio annuo lordo di L. 1500; dopo due anni di lodevole servizio sarà nominato definitivamente.

Il concorso è per titoli e per esami a norma dell'articolo 42 del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187, con speciale avvertenza che nella classificazione degli idonei, a parità di merito, sarà data la preferenza a quei candidati che abbiano presentato la licenza conseguita in una R. scuola industriale.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 1.20, dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) in plico raccomandato con ricevuta di ritorno non più tardi del 31 agosto 1911.

Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero al Ministero dopo il detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali e di quelle non corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° certificato medico di sana costituzione fisica;
3° certificato di immunità penale;
4° certificato di buona condotta;
5° certificato di pratica d'officina.

I documenti debbono essere in forma legale e provvisti delle necessarie autenticazioni.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dall'obbligo di produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, i funzionari dello Stato e quelli che trovansi già in servizio nelle scuole dipendenti dal Ministero, nominati con decreto, sempre che risulti, dai documenti prodotti, che il candidato trovasi in attività di servizio.

Saranno pure uniti alle domande tutti quei documenti che valgano a dimostrare nel concorrente l'attitudine al posto messo a concorso.

La domanda sarà, infine, accompagnata da un elenco in carta libera in doppio esemplare, di tutti i documenti inviati, e in esso sarà indicato chiaramente l'indirizzo del concorrente per la restituzione dei titoli presentati.

Roma, addì 31 luglio 1911.

*Il ministro*
NITTI.

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

### RETTIFICA

A rettifica del decreto Ministeriale 3 luglio 1911, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 luglio 1911, n. 155, riguardante l'apertura di vari concorsi a cattedre universitarie, la denominazione della cattedra messa a concorso al n. 12 del decreto stesso, viene modificata da « Igiene veterinaria e polizia sanitaria » in « Igiene veterinaria, polizia sanitaria e ispezione delle carni da macello ».

3

## R. Istituto femminile di Montagnana

*Concorso al posto di direttrice del R. Istituto*

È aperto il concorso al posto di direttrice di questo R. Istituto con lo stipendio di L. 1840 annue.

Il concorso ha luogo per titoli.

Coloro che intendono di prendervi parte debbono inviare al presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto, entro il 31 agosto p. v., domanda in carta bollata da L. 0.60, corredata dei seguenti documenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 40° anno d'età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della sua età rispetto al limite dei 40 anni;

2° certificato di medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi dalla chiusura del concorso dal sindaco del comune ove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto e sentito l'avviso della Giunta comunale;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° titoli atti a comprovare l'attitudine a coprire l'ufficio di direttrice;

7° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° elenco in carta libera di tutti i documenti.

Oltre il certificato di cui al n. 4, la concorrente che non abiti nel comune da oltre un biennio deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dai sindaci dei comuni dove abitava precedentemente.

Ai documenti predetti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato quando anche manchino della naturalità e dal presentare i documenti 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative. Nella domanda la concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intende che lo sieno restituiti i documenti.

Non sono accolte le domande che giungano all'Istituto dopo la chiusura del concorso e non sono sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti dal precedente articolo.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parti di esse.

Sono escluse dal concorso quelle concorrenti di cui i documenti non sieno riconosciuti regolari.

Montagnana, 18 giugno 1911.

Il presidente
*G. Cisco.*

N. B. — Lo stipendio è gravato da trattenuta di L. 400 annue per i benefici della vita interna.

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

**Dalla stampa francese e tedesca non è possibile farsi un esatto concetto dello stato dei negoziati franco-tedeschi per l'incidente di Agadir.**

**Un dispaccio da Berlino al *Petit Parisien* riconosce questo stato di cose e soggiunge:**

L'impressione che si riceve dalla lettura dei giornali tedeschi è che le trattative non procedono così rapide come si sperava e che non sembrano entrare in un periodo veramente attivo.

Nei circoli ufficiali si crede generalmente che le trattative iniziate dureranno ancora cinque o sei settimane almeno.

**Il *Temps*, di Parigi, riceve dal suo corrispondente di Londra questa informazione:**

In questi circoli ufficiali non si crede che tra la Francia e la Germania intervenga un accordo mediante compensi e si crede invece che si imporrà la necessità della convocazione di una conferenza internazionale.

**Lo stesso giornale riceve da Berlino:**

La stampa ufficiosa, che si trova sempre in contatto con gli uomini di Stato, ha l'impressione che i negoziati franco-tedeschi non avanzano e che si continua a scartare vari punti di vista del Gabinetto francese.

**Da Berlino telegrafano inoltre che quella società coloniale tedesca ha pubblicato un manifesto contro l'ipotesi di compensi da accordarsi alla Germania fuori del Marocco. Il manifesto conchiude con queste parole:**

La Germania deve reclamare per parte sua l'*hinterland* di Agadir.

***

**Le odierne notizie da Costantinopoli e da Parigi recano un sostanziale miglioramento della situazione albanese.**

**Ecco quanto telegrafano da Parigi in merito:**

I giornali hanno da Costantinopoli avere il ministro ottomano a Cettigne telegrafato che i malissori accettano tutte le condizioni eccetto una, che non hanno compreso. La Porta ha ordinato al ministro di fornire loro le necessarie spiegazioni.

Si calcola che i malissori ripartiranno entro tre o quattro giorni.

Si crede che la Porta abbia comunicato all'ambasciatore di Russia le decisioni prese nel Consiglio dei ministri, rilevando che il Montenegro appoggia i malissori allo scopo di costringere la Turchia ad accordare loro alcuni vantaggi economici, e soggiungendo che la Porta non vi consentirà mai perchè non sembri che essa ceda ad una pressione. D'altronde la Turchia è disposta a trattare col Montenegro molto favorevolmente, meglio forse di quanto il Montenegro speri, quando l'ordine sarà stabilito.

Aiutando i malissori il Montenegro è incapace di assicurare le neutralità o la viola scientemente. In ambo i casi la Turchia dovrà inseguire i malissori sul territorio montenegrino. D'altra parte il generale Abdullah non potrà tollerare che i malissori lo attacchino ad ogni momento per trovare poi rifugio al Montenegro.

La Porta ha inoltre comunicato all'ambasciatore il passo che il ministro ottomano a Cettigne ha fatto presso i malissori, aggiungendo che le concessioni fatte a questi ultimi sarebbero estese all'intiera Albania.

L'ambasciatore di Russia ha felicitato la Turchia per la sua po-

litica clemente ed ha dichiarato che la Turchia non deve temere la guerra, se non comincia essa stessa le ostilità, perchè il Montenegro non sparerà il primo colpo di fucile.

L'ambasciatore ha detto che la Russia ha fatto a Cettigne passi estremamente energici, ha dato l'assicurazione formale che il Montenegro resterà tranquillo, ed ha aggiunto che cinque o seicento profughi rimpatrieranno fra tre o quattro giorni.

A queste notizie ottimiste si aggiungono queste altre da Costantinopoli, 2:

Secondo informazioni assunte alla Porta, sono giunti dispacci dell'inviato turco a Cettigne, i quali fanno sperare che i malissori rimpatrieranno fra breve. Tale opinione ottimista è condivisa anche dai circoli diplomatici.

In base a precedenti deliberazioni della Porta, si è raggiunto l'accordo coi malissori su quasi tutti i punti. La questione delle armi è stata in certo modo risolta inquantochè si è riconosciuto che, la maggior parte dei malissori, essendo o fattori o guardie campestri, essi possono senza permesso portare le armi.

L'inviato turco si recherà a Podzoritza per condurre a fine i negoziati con i malissori.

Da Cettigne poi, col seguente dispaccio, si smentiscono voci allarmiste e si avvalorano così vieppiù le migliori notizie:

La notizia proveniente da Kossovo che una banda di montenegrini il 28 u. s. abbia oltrepassato il confine, viene dichiarata, da parte ufficiale, non rispondente alla verità.

Oltre a ciò viene rilevato che il Governo montenegrino, in seguito ai casi di colera verificatisi negli ultimi giorni ad Ipek, ha raddoppiate le misure prese alcuni mesi fa per la sorveglianza rigorosa del confine.

Per quanto riguarda poi la notizia che la Porta sarebbe fermamente decisa a fare inseguire i malissori, eventualmente anche oltre i confini del Montenegro, si ritiene che Abdullah pascià rispetterà i confini montenegrini come li ha rispettati già Turgut Chefchet pascià.

Quest'ultimo telegramma da Parigi, 2, che segue, viene finalmente a dichiarare un deciso mutamento della situazione albanese a Costantinopoli e dice:

I giornali hanno da Costantinopoli: Nei circoli ufficiali si constata un cambiamento di opinione e si ritiene oggi che la questione dei malissori sarà risolta entro otto giorni; si crede pure che la pace sia assicurata.

A queste notizie che segnano certo il principio della fine della sanguinosa odissea albanese, fanno inconcepibile contrasto le seguenti che vengono telegrafate parimente da Costantinopoli, 2:

Si vocifera che ieri ebbero luogo dei violentissimi scontri tra le truppe turche e alcune bande albanesi, in vari luoghi nel Kaza di Valona. Le bande avrebbero avuto venti morti e quaranta feriti.

Secondo un dispaccio del Valì di Janina le bande di Muhrren Rescid hanno tentato di dare l'assalto alla città di Filat e di sobillare la popolazione, ma non vi sono riuscite.

Sul luogo sono state inviate truppe.

Gli Ulema e le notabilità di Argirocastro, tra cui il deputato Muhid, hanno dichiarato al Mutessarif che la popolazione disapprova il movimento e chiede di far cessare le operazioni militari contro i ribelli giacchè questi cominciano a rimpatriare.

Questa domanda è stata accolta.

*** Si assicura che un combattimento è avvenuto a Valona tra gli albanesi e le truppe turche. Venti turchi sarebbero rimasti uccisi e 45 feriti.

I rivoluzionari di Haiti trionfano e come quelli del Messico, hanno spodestato il presidente della repubblica. In conferma di ciò si ha da Port au Prince, 2:

Il presidente Simon, riconoscendo che ogni resistenza contro gli insorti è impossibile, ha consentito ad imbarcarsi entro tre giorni, sotto la protezione delle bandiere estere.

Il presidente ha chiesto di ritardare la sua partenza per prendere misure atte ad impedire ai rivoluzionari di saccheggiare la capitale.

I ministri d'Inghilterra e di Francia si rono recati a Petionville e quelli di Cuba e di Germania a La Croix de Boquets allo scopo di ottenere dai capi rivoluzionari che questi occupino la città senza abbandonarsi a disordini.

Altro dispaccio da New-York, 2, dice:

Un dispaccio da Port au Prince annuncia che i rivoluzionari circondano completamente la capitale e che respingeranno probabilmente la domanda del presidente Simon di ritardare di tre giorni il loro ingresso nella città.

In ultimo si telegrafa da Washington, 2:

Un armistizio di tre giorni è stato concluso ad Haiti dietro domanda fatta, per via diplomatica, dal presidente Simon, del quale si attendono le dimissioni.

Dalla Persia nessuna notizia è giunta di combattimenti tra le forze dell'ex-Scià e quelle della reggenza.

La reggenza si è rivolta alle legazioni britannica e russa chiedendo appoggio, ma esso è stato rifiutato, come risulta dal seguente dispaccio da Teheran, 2:

Una nota identica delle Legazioni russa e britannica alla Persia riconosce che l'ex-Scià ha perduto i suoi diritti alla pensione, abbandonandosi ad una agitazione politica e rientrando in Persia, malgrado le rimostranze della Russia e dell'Inghilterra, ma aggiunge che l'Inghilterra e la Russia non possono in alcun modo intervenire nella lotta attuale.

## CRONACA ITALIANA

**S. E. Giolitti.** — Ieri sera è partito per Torino e Bardonecchia S. E. il presidente del Consiglio, salutato alla stazione dalle LL. EE. i ministri e sottosegretari di Stato presenti in Roma e da numerosi amici.

**In Campidoglio.** — Presieduto dal sindaco Nathan, il Consiglio si è riunito ieri sera in seduta pubblica e segreta.

Il sindaco, con felice pensiero, commemorò l'illustre Mario Panizza, che della scienza sanitaria fu luminare e nella vita pubblica portò senno e carattere, sedendo sia nel Parlamento che nel municipale consesso di Roma.

Approvate varie proposte d'ordine secondario si riprese la discussione della proposta di convenzione con la Società anglo-romana del gaz.

Accettato dal sindaco venne votato il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio, udite le dichiarazioni della Giunta, passa alla discussione degli articoli ».

Il sindaco, prima di togliere la seduta pubblica, dichiarò che, in seguito all'approvazione del bilancio ed allo stanziamento dell'indennità per gli assessori, la Giunta avrebbe dovuto dimettersi, ma questo lo farà nella prima adunanza di novembre e perciò la Giunta è da considerarsi virtualmente dimessa.

Alle 12.20 il Consiglio si riunì in seduta segreta.

**Consiglio provinciale.** — Il Consiglio provinciale di Roma è convocato per lunedì 7, alle 15.

All'ordine del giorno sono iscritte 33 proposte di seduta pubblica e 7 di seduta segreta.

**Gli studenti tedeschi.** — Scesi all'albergo Europa gli studenti tedeschi, venuti a restituire nella fausta ricorrenza cinquantenaria della patria, la visita loro fatta da quelli italiani alcuni anni fa, stamane, non appena cessata la pioggia temporalesca, si dispersero ad ammirare Roma accompagnati dai colleghi romani portanti i tradizionali berretti gogliardici.

Alle 10 nell'aula magna dell'Università ebbe luogo il solenne ricevimento in loro onore offerto dal magnifico rettore prof. Tonelli.

La cordialità fraterna, la più rumorosa e generale allegria regnarono fin verso mezzogiorno alla Sapienza.

Questa sera gli ospiti graditi interverranno al concerto dato in loro onore nel teatro dell'Esposizione a Piazza d'Armi.

Per tutta la giornata, a comitive, gli studenti visitarono la città.

**All'Esposizione di Torino.** — Secondo un comunicato del Comitato esecutivo dell'Esposizione il numero dei visitatori dell'Esposizione è stato, fino a tutto il 31 luglio u. s., di 2,678,140.

La media dei visitatori continua ad essere regolarmente da venti a trenta mila al giorno, e, nelle domeniche, raggiunge i centomila.

In questi ultimi giorni hanno visitato minutamente l'Esposizione, dichiarandosene ammirati, il Re di Grecia, il Kedivè e il principe Fuad, la Missione abissina, il ministro plenipotenziario di Persia, ed altri illustri personaggi.

Le LL. MM. il Re e la Regina d'Italia con le LL. AA. RR. il principe di Piemonte e le principesse Mafalda e Jolanda fanno frequenti visite all'Esposizione.

**La decade agraria.** — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade dello scorso luglio reca:

« Nell'alta Italia si trebbia il frumento con risultati soddisfacenti; il granoturco promette bene, ma qua e là necessita di pioggia. La vite in alcuni luoghi è attaccata dalla peronospora, che si combatte alacremente. Il secondo taglio dei prati ha dato fieno abbondante. Prospero è il riso; copiose le frutta.

« Al centro la trebbiatura del grano continua a dar prodotto assai rimunerativo. Il granoturco, favorito dalle piogge, vegeta rigoglioso; la vite si mantiene in buone condizioni e l'olivo è sano.

« Le pioggerelle di questa decade giunsero benefiche alle colture erbacee nelle terre del sud e delle isole. Si conferma anche nelle regioni meridionali la buona raccolta del grano; la vite è in complesso allo stato normale; l'olivo trovasi in buone condizioni; abbondano le frutta e gli ortaggi ».

**Istituto internazionale d'agricoltura.** — Il supplemento al numero di luglio del *Bollettino di statistica agraria* che si pubblica sotto la direzione del prof. Umberto Ricci, contiene le notizie pervenute nella ultima decade del mese.

Delle informazioni pubblicate meritano di essere particolarmente rilevate quelle relative alla produzione del frumento in Italia, che viene modificata in 53,350,000 q., in Rumania ove la produzione del frumento si calcola in 26,000,000 di quintali, e negli Stati Uniti ove si prevede una produzione di frumento di primavera di 66,629,149 q., contro 62,976,511 q. nel 1910.

La produzione complessiva del frumento pei 13 paesi che hanno fornito dati ufficiali si eleva così ad un totale di 493,719,223 q. contro 473,376.77 q. nell'anno passato.

L'indice unitario della produzione, ossia il rapporto percentuale tra la produzione prevista nell'anno in corso e quella ottenuta nel 1910, per tale gruppo di paesi, che nel Bollettino di luglio era 105.4 viene così a mutarsi in 104.3.

**Marina militare.** — La R. nave *Calabria* è partita da Dalny per Wladiwostock.

**Marina mercantile.** — Il *Duca di Genova*, della N. G. I., è giunto a New-York. — Il *Principe di Piemonte*, del Lloyd Sabaudo, è partito da New-York per Genova. — Il *Barbarigo*, della Società Veneziana, è partito da Colombo per Venezia.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

WASHINGTON, 2. — Il presidente della Confederazione, Taft, il segretario di Stato, Knox, e l'ambasciatore d'Inghilterra, Bryce, in seguito alla conclusione del trattato di arbitrato franco-americano, firmeranno un trattato anglo-americano della stessa natura.

Un corriere speciale recherà a Parigi un esemplare del trattato franco-americano, in cambio del quale riceverà quello firmato dal ministro degli esteri francese, De Selves.

OTTAWA, 2. — Un incendio si è sviluppato nel manicomio di Hamilton.

Otto alienati sono rimasti carbonizzati. Si è riusciti a salvarne un migliaio.

I pompieri, gli agenti di polizia e le guardie di città hanno dato prova di grande coraggio durante le operazioni di salvataggio.

PARIGI, 2. — Il *Petit Parisien* dice che nell'incendio del manicomio di Hamilton tutti i pazzi furiosi, in numero di 85, sono periti tra le fiamme.

SANTIAGO DEL CILE, 2. — Si è costituita nel Parlamento una maggioranza ministeriale.

Il Gabinetto presenterà le dimissioni, ad eccezione dei ministri delle finanze e degli affari esteri.

COSTANTINOPOLI, 2. — Ieri sono stati qui constatati 21 casi di colera, dieci dei quali con esito letale.

LONDRA, 2. — *Camera dei comuni.* — Balfour annuncia che nella seduta del 7 corrente proporrà un voto di biasimo per il Governo per il Consiglio dato alla Corona, circa un'eventuale creazione di pari.

Balfour, fra gli applausi dell'opposizione e la ilarità dei deputati ministeriali, spiega il voto di biasimo che proporrà contro il Governo nella seduta di lunedì e dice che il consiglio dato a S. M. dai ministri in virtù del quale essi ottennero la garanzia che sarà creato un sufficiente numero di pari per fare approvare il Parliament-bill dalla Camera dei lordi nella forma adottata dalla Camera dei comuni, costituisce una grave violazione della libertà costituzionale. (Vivi applausi sui banchi dell'opposizione).

Questa violazione, soggiunge Balfour, fa prevedere altre incresciose conseguenze ed impedirà al popolo di pronunciarsi nuovamente sulla politica dell'« Home rule ».

Balfour dichiara che chiederà al primo ministro di comunicare alla Camera la data precisa nella quale furono date dalla Corona tali garanzie.

Il primo ministro Asquith, essendo indisposto, non assiste alla seduta.

BERLINO, 2. — Il principe imperiale tedesco è partito oggi per l'Italia per assistere, ospite del Re d'Italia, ad alcune partite di caccia.

JUSTERBOG, 2. — Presso Niedergoersdorf la locomotiva e il bagagliaio del treno diretto Halle-Berlino hanno deviato.

Il macchinista, l'addetto al bagagliaio e il conduttore sono morti. Nessun viaggiatore è rimasto ferito.

LONDRA, 2. — *Camera dei lordi.* — Lord Lansdowne annunzia che lord Curzon chiederà l'8 agosto un voto di biasimo contro il Governo.

LONDRA, 2. — Nei circoli liberali si crede che il Parliament bill

sarà votato senza importanti emendamenti e si giudicano i voti di biasimo proposti dall'opposizione come un'ultima dimostrazione dell'opposizione stessa.

LONDRA, 2. — Un incendio è scoppiato su alcuni quais del Tamigi appartenenti a una Compagnia privata.

Numerosi pompieri sono svenuti a causa delle esalazioni di ammoniaca e dell'odore delle uova e delle altre provviste che bruciavano.

Un ufficiale dei pompieri si trova in grave stato essendo rimasto quasi gelato tra le macchine frigorifere dei depositi.

COSTANTINOPOLI, 3. — Il ministro ottomano a Cettigne telegrafa di essersi messo completamente d'accordo coi sottocapi dei malissori, circa le condizioni proposte dalla Porta.

I malissori rimpatrieranno entro quattro o cinque giorni.

PORT-AU-PRINCE, 3. — Il presidente Simon si è imbarcato sotto la protezione delle bandiere estere.

La plebaglia ha attaccato il capo della polizia, mentre con una scorta si recava ad imbarcarsi sopra un vapore. Vi sono cinque morti e sei feriti.

I disordini continuano.

LISBONA, 3. — *Assemblea costituente.* — Si approva una mozione con la quale si riconosce come indiscutibile il diritto di sciopero, ciò che era stato già stabilito mediante una legge promulgata dal Governo provvisorio.

PIETROBURGO, 3. — Dodicimila su sedicimila operai del porto si trovano in sciopero per motivi di carattere puramente economico.

# NOTIZIE VARIE

**L'industria della ceramica in Oriente.** — Al Ministero turco è stata presentata la domanda di concessione per la costruzione di una fabbrica di porcellane a Costantinopoli. Anche la fabbrica di ceramiche di Yddiz, fondata da Abdul-Hamid è stata riaperta.

Il Governo si propone di proteggere lo sviluppo dell'industria della ceramica, ora totalmente in decadenza in Oriente, che fu il suo paese d'origine.

Da un'inchiesta fatta ultimamente risulta che il paese è molto ricco di giacimenti d'argilla e che la materia prima è eccellente.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
### del R. Osservatorio del Collegio romano

*2 agosto 1911.*

| | |
|---|---|
| L'altezza della stazione è di metri | 50.60 |
| Barometro a mezzodì | 758 89. |
| Termometro centigrado al nord | 30 8. |
| Tensione del vapore, in mm. | 10.76. |
| Umidità relativa a mezzodì | 33 |
| Vento a mezzodì | SW. |
| Velocità in km. | 2. |
| **Stato del cielo a mezzodì** | terreno. |
| Termometro centigrado | massimo 31.6. |
| | minimo 19 6. |
| **Pioggia, in mm.** | 0.2. |

*2 agosto 1911.*

In Europa: pressione massima di 772 mm. sul golfo di Finlandia, minima di 754 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito fino a 4 mm. sull'Italia centrale; temperatura diminuita sull'Italia inferiore, irregolarmente variata altrove. Temporali sull'Italia centrale e sulle Puglie.

**Barometro:** massimo di 764 sulla Val Padana, minimo di 760 al sud Sicilia.

**Probabilità:** venti moderati o forti prevalentemente settentrionali, cielo generalmente vario con qualche temporale, Jonio e basso Adriatico mossi o agitati.

## BOLLETTINO METEORICO
### dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 2 agosto 1911.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore | Minima |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | sereno | calmo | 31 4 | 24 4 |
| Genova | sereno | calmo | 29 6 | 24 0 |
| Spezia | sereno | calmo | 31 5 | 21 6 |
| Cuneo | 1/2 coperto | — | 28 8 | 20 2 |
| Torino | sereno | — | 27 9 | 22 3 |
| Alessandria | sereno | — | 31 0 | 20 0 |
| Novara | sereno | — | 31 0 | 20 2 |
| Domodossola | 1/2 coperto | — | 29 4 | 19 5 |
| Pavia | sereno | — | 31 5 | 17 3 |
| Milano | 1/4 coperto | — | 32 5 | 20 9 |
| Como | — | — | — | — |
| Sondrio | — | — | — | — |
| Bergamo | 1/4 coperto | — | 27 6 | 17 3 |
| Brescia | 1/4 coperto | — | 30 9 | 22 1 |
| Cremona | sereno | — | 31 4 | 20 6 |
| Mantova | sereno | — | 30 2 | 22 0 |
| Verona | sereno | — | 34 0 | 21 8 |
| Belluno | 1/4 coperto | — | 26 0 | 17 1 |
| Udine | 3/4 coperto | — | 30 5 | 19 8 |
| Treviso | sereno | — | 30 7 | 19 6 |
| Venezia | 1/2 coperto | calmo | 28 5 | 20 5 |
| Padova | 1/4 coperto | — | 28 0 | 20 4 |
| Rovigo | 1/4 coperto | — | 32 3 | 19 5 |
| Piacenza | sereno | — | 28 1 | 19 1 |
| Parma | sereno | — | 29 8 | 20 0 |
| Reggio Emilia | sereno | — | 29 5 | 19 5 |
| Modena | 1/4 coperto | — | 29 0 | 19 4 |
| Ferrara | 1/4 coperto | — | 29 0 | 19 4 |
| Bologna | sereno | — | 28 3 | 22 1 |
| Ravenna | — | — | — | — |
| Forlì | sereno | — | 27 4 | 20 0 |
| Pesaro | sereno | calmo | 27 5 | 17 0 |
| Ancona | sereno | calmo | 28 0 | 14 8 |
| Urbino | sereno | — | 24 4 | 18 4 |
| Macerata | sereno | — | 28 0 | 20 1 |
| Ascoli Piceno | — | — | — | — |
| Perugia | sereno | — | 29 0 | 19 5 |
| Camerino | sereno | — | 25 5 | 15 0 |
| Lucca | sereno | — | 31 2 | 20 2 |
| Pisa | sereno | — | 32 6 | 18 0 |
| Livorno | sereno | calmo | 31 0 | 22 0 |
| Firenze | sereno | — | 31 6 | 20 2 |
| Arezzo | sereno | — | 30 0 | 18 8 |
| Siena | sereno | — | 28 1 | 21 3 |
| Grosseto | sereno | — | 28 0 | 18 8 |
| Roma | sereno | — | 31 9 | 19 6 |
| Teramo | sereno | — | 28 3 | 16 4 |
| Chieti | sereno | — | 24 8 | 17 4 |
| Aquila | sereno | — | 25 2 | 14 5 |
| Agnone | sereno | — | 25 3 | 14 3 |
| Foggia | 1/4 coperto | — | 30 5 | 21 0 |
| Bari | 1/2 coperto | legg. mosso | 28 0 | 19 6 |
| Lecce | 1/4 coperto | — | 32 2 | 18 0 |
| Caserta | sereno | — | 33 6 | 18 8 |
| Napoli | sereno | calmo | 30 2 | 20 6 |
| Benevento | nebbioso | — | 33 5 | 18 2 |
| Avellino | 1/4 coperto | — | 28 5 | 17 2 |
| Caggiano | — | — | — | — |
| Potenza | sereno | — | 28 0 | 14 2 |
| Cosenza | 3/4 coperto | — | 35 0 | 20 0 |
| Tiriolo | sereno | — | 28 0 | 16 3 |
| Reggio Calabria | — | — | — | — |
| Trapani | 1/4 coperto | legg. mosso | 30 7 | 25 8 |
| Palermo | sereno | calmo | 31 7 | 20 9 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 29 3 | 24 0 |
| Caltanissetta | sereno | — | 32 7 | 26 3 |
| Messina | 1/2 coperto | calmo | 33 5 | 25 7 |
| Catania | coperto | calmo | 32 9 | 22 9 |
| Siracusa | 1/4 coperto | agitato | 35 0 | 22 7 |
| Cagliari | sereno | legg. mosso | 34 0 | 17 0 |
| Sassari | sereno | — | 30 9 | 22 7 |